



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

*Vademecum per lo svolgimento della  
attività di vigilanza  
sugli Istituti di patronato  
e di assistenza sociale*





*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

## Indice

|  |    |
|--|----|
| PREMESSA   | 3  |
| 1 - GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE            | 4  |
| 1.1 - Chi può costituire un Patronato.....                       | 5  |
| 1.2 - Come si articolano i Patronati sul territorio.....         | 6  |
| 1.3 - Finanziamento .....  | 7  |
| 1.4 - Struttura ed organico.....                                 | 9  |
| 1.5 - Funzioni ed attività.....                                  | 12 |
| 1.6 - Principali obblighi.....                                   | 13 |
| 2 - VIGILANZA  | 14 |
| 2.1 - Consuntivazione.....                                       | 18 |
| 2.2 - Rilevazione qualità dei servizi erogati dai Patronati..... | 19 |
| 2.3 - Archiviazione della documentazione.....                    | 20 |
| 3 - LE ATTIVITA' DEI PATRONATI NEI CONFRONTI DELL'UTENZA         | 20 |
| 4 - APPENDICE NORMATIVA  | 44 |
| 5 - MODULISTICA  | 47 |



## PREMESSA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita tramite la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative la vigilanza sugli Istituti di patronato e di assistenza sociale, regolamentata dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, recante la “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”.

In particolare, sono incardinate nella Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative le procedure di:

- costituzione e riconoscimento degli Istituti di patronato;
- vigilanza sull’organizzazione e sulle attività degli stessi in Italia e all’estero;
- ripartizione delle somme destinate al loro finanziamento.

Il presente vademecum si propone di fornire indicazioni di carattere metodologico ed una sintesi della normativa vigente, secondo linee operative omogenee per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, illustrando esemplificativamente anche talune soluzioni che sono state assunte in sede di decisione ministeriale, a fronte delle diverse problematiche oggetto delle “istanze di rettifica” pervenute da parte dei Patronati in ordine ai verbali di accertamento emessi dagli ispettori del lavoro.

La continua evoluzione del sistema normativo riferito alla materia rende necessario, peraltro, offrire uno strumento aggiornato ad uso dei funzionari addetti alla vigilanza che operano sul territorio, diretto ad agevolare le attività di verifica, garantendo uniformità e trasparenza nei comportamenti ispettivi.

La vigilanza viene esercitata sul territorio dal personale ispettivo delle Direzioni territoriali del lavoro e all’estero dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative con personale che abbia una particolare competenza in materia.

## 1 - GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Il sistema normativo in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale si fonda sulla legge 30 marzo 2001, n. 152, recante “*Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*” e sul Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante “*Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152*”, entrato in vigore il 1° gennaio 2009.

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, a norma della legge n. 152/2001, sono “*persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità*”, che si costituiscono con apposito provvedimento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono sottoposti alla vigilanza del medesimo Ministero.

La disciplina vigente in materia di Istituti di patronato è stata più volte modificata.

In particolare, sull’impianto normativo è intervenuta, da ultimo, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”, che, all’articolo 1, commi dal 309 al 312, ha apportato significative modifiche alla suddetta disciplina attraverso una serie articolata di interventi che hanno riguardato, in particolare:

1. l’articolo 13 della legge n. 152/2001 relativo al finanziamento, mediante la previsione, ai sensi dell’articolo 1, comma 309, della legge di stabilità 2015 della:
  - decurtazione degli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato, complessivamente e proporzionalmente ridotti di 35 milioni di euro;
  - riduzione, a partire dall’esercizio finanziario 2016, della percentuale sulla cui base sono determinati, in sede previsionale, i medesimi stanziamenti, che passa al 72 % delle somme impegnate, nell’ultimo conto consuntivo approvato (in precedenza pari all’80 %);
  - rideterminazione, nella misura dello 0,207 %, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall’anno 2014, dell’aliquota di prelevamento (precedentemente pari allo 0,226 %);
2. l’articolo 2 della legge n. 152/2001, in materia di soggetti promotori. Al riguardo, l’articolo 1, comma 310, lettera a) della legge di stabilità 2015 ha statuito che possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che abbiano sedi proprie “*in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 % della popolazione italiana, come accertata nell’ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri*”;
3. l’articolo 3 della legge n. 152/2001 concernente la costituzione ed il riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale. In proposito, l’articolo 1, comma 310, lettera b) della legge di stabilità 2015 ha previsto l’apertura di sedi “*in un numero di province*”

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  
*riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 % della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”;*

4. l'articolo 10 della legge n. 152/2001 in materia di attività diverse svolte dagli istituti di patronato, sostituito secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 310, lettera c) della legge di stabilità 2015;
5. l'articolo 14 della legge n. 152/2001 in tema di *“adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all'estero”*, in base a quanto contenuto nell'articolo 1, comma 310, lettera d) della legge di stabilità 2015;
6. l'articolo 16 della legge n. 152/2001 riguardante i casi di commissariamento e scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, comprendente, in virtù dell'articolo 1, comma 310, lettera e) della legge di stabilità 2015, due ulteriori fattispecie, precisamente:
  - la realizzazione, da parte dei patronati, per due anni consecutivi, di attività rilevante ai fini del finanziamento, sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero inferiore all'1,5 % del totale;
  - la mancata dimostrazione di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.

Infine, l'articolo 1, comma 312, della legge di stabilità 2015 ha previsto che, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, siano *“rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.”*

### 1.1 - Chi può costituire un Patronato

Possono costituire e gestire gli Istituti di patronato e di assistenza sociale le Confederazioni e le Associazioni nazionali di lavoratori. Per *“Organizzazione promotrice”* si intende l'Associazione o la Confederazione nazionale di lavoratori con le sue federazioni statutarie che hanno effettivamente promosso il Patronato. Si esclude, pertanto, che altri soggetti aderenti in momenti successivi all'Organizzazione promotrice – per scopi che pure si armonizzino con quelli della Organizzazione promotrice medesima – possano qualificarsi, a loro volta, promotori.

Gli Istituti di patronato non possono delegare lo svolgimento delle attività agli stessi riservate dalla normativa vigente.



DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

## 1.2 - Come si articolano i Patronati sul territorio

Gli Istituti di patronato si articolano in:

### Sede CENTRALE

Ubicata nella città ove hanno sede le istituzioni nazionali e le sedi centrali delle amministrazioni competenti all'erogazione delle prestazioni (Roma).

Compiti: programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura organizzativa, nonché garantire l'efficienza e la qualità dei servizi normativamente previsti e mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni pubbliche interessate.

Addetti: previsti in via esclusiva almeno dodici operatori (art. 7, comma 2, D.M. 193/2008), di cui non meno di sei a tempo pieno.

### Sede REGIONALE

Compiti: ove istituita, coordina l'attività interprovinciale e mantiene i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi delle amministrazioni pubbliche di corrispondente livello.

Addetti: almeno un operatore a tempo pieno (art. 7, comma 3, D.M. 193/2008) che svolge funzioni di responsabile della sede. Nelle Regioni con meno di quattro Province la responsabilità della sede regionale può essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa Regione, ovvero al responsabile della sede regionale di una Regione limitrofa.

### Sede PROVINCIALE

Ubicata nel capoluogo di Provincia. Previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono consentite limitate deroghe (nei limiti dell'8% rispetto al numero totale delle sedi provinciali dichiarate dal Patronato, come stabilito dalla circolare n. 11/2010), qualora l'apertura, in sede geograficamente diversa, sia motivata effettivamente da particolare interesse per l'utenza. La sede deve essere strutturalmente e funzionalmente organizzata e chiaramente identificabile con apposita segnaletica (denominazione e logo). I nominativi degli operatori e dei volontari devono essere pubblicizzati. Va osservato un orario di apertura al pubblico non inferiore a 30 ore settimanali.

Compiti: eroga le prestazioni richieste dall'utenza previste dalla normativa vigente.

Addetti: almeno due operatori, di cui uno a tempo pieno responsabile in via esclusiva della sede stessa, non potendo essere contemporaneamente responsabile di una sede zonale. L'altro operatore può essere assunto con un contratto part-time di almeno 18 ore settimanali (art. 7, comma 12, D.M. 193/2008). Eventuali altri operatori possono essere impiegati presso gli uffici zionali della provincia, ferma restando la consistenza minima di organico della sede provinciale.

La sede provinciale stipula, eventualmente, apposite convenzioni con medici-legali e legali.

### Sede ZONALE

E' consentita l'apertura di sedi zionali nelle province in cui è già presente un ufficio provinciale; nei Comuni particolarmente estesi è consentita, altresì, l'apertura di più sedi zionali purché la presenza di

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

tali uffici assicurati una più proficua assistenza all'utenza. L'orario di lavoro degli uffici zionali non può essere inferiore a 18 ore settimanali complessive di cui non meno di 10 di apertura al pubblico. Le sedi zionali devono essere strutturalmente e funzionalmente organizzate e chiaramente identificabili con apposita segnaletica (denominazione e logo).

Compiti: eroga prestazioni richieste dall'utenza previste dalla normativa vigente.

Addetti: almeno un operatore anche a tempo parziale, con contratto part-time non inferiore a 18 ore settimanali. L'operatore, qualora assunto a tempo pieno, può essere impiegato con funzioni di responsabile in due sedi zionali purché rispetti l'orario minimo prescritto dalla vigente disciplina.

### Obblighi di comunicazione

Devono essere comunicati alla DTL:

1) l'elenco degli operatori, ovvero:

- lavoratori subordinati dipendenti degli Istituti stessi, a tempo pieno o parziale;
- dipendenti delle organizzazioni promotrici comandati presso gli Istituti stessi, con provvedimento notificato alla DTL;
- collaboratori:
  - collaboratori che operano in modo volontario e gratuito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L. n. 152/2001. Le modalità di svolgimento delle collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente DTL e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche;
  - collaboratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusivamente in relazione all'attività di cui agli articoli 8 e 10 della L. n. 152/2001 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della L. n. 152/2001.

2) l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle sedi e di apertura al pubblico, il numero di operatori per ogni sede, le responsabilità loro attribuite e ogni variazione dei rapporti agli stessi riferiti;

3) la carenza dei requisiti ex art. 7 del D.M. 193/2008, secondo le modalità prescritte nella circolare n.1/2011.

- *Articoli 6, 8 e 10 della Legge n. 152/2001*
- *Articoli 7 e 9 del Decreto Ministeriale n. 193/2008*
- *Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 21/2009*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11/2010*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2011*

### 1.3 - Finanziamento

Il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale è disciplinato dall'articolo 13 della legge n. 152/2001, nonché dal D.M. 10 ottobre 2008, n. 193.

Per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione dei Patronati si provvede mediante il prelevamento, a decorrere dall'anno 2014, dell'aliquota pari allo 0,207 % sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'Istituto

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La ripartizione delle somme iscritte sugli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene con decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative.

Ai sensi del citato D.M. n. 193/2008, il finanziamento è corrisposto ai Patronati, sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione, con un sistema "a punteggio". I punti-attività vengono riconosciuti per gli interventi di tutela normativamente previsti, che abbiano avuto

esito positivo; i punti-organizzazione sono attribuiti alle sedi che rispettano tutti i requisiti organizzativi prestabiliti. I punteggi attività sono riportati nelle tabelle A-B-C-D di cui al D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 e al D.M. 8 maggio 2014; agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 193/2008 sono specificati i requisiti necessari per il riconoscimento delle sedi di Patronato e per l'attribuzione del punteggio organizzativo.

In particolare, con D.M. 20/02/2013, al fine di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai Patronati, questo Ministero ha previsto in via sperimentale l'attribuzione del punteggio pari a 0,25, di cui all'art. 1, comma 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche per le prestazioni ed i servizi indicati nella tabella A allegata allo stesso D.M. relativi ad interventi avviati con modalità telematica dagli Istituti di patronato.

Il decreto dell'08/05/2014 ha sostituito la tabella allegata al D.M. 20/02/2013.

Relativamente ai punteggi organizzazione, ai sensi dell'articolo 8 del citato D.M. n. 193/2008, l'organizzazione delle varie sedi è valutata mediante l'attribuzione del seguente punteggio:

- a) per la sede centrale: punti 20;
- b) per ogni sede regionale: punti 1;
- c) per ogni sede provinciale: punti 2;
- d) per ogni sede zonale: punti 1;
- e) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede provinciale definite nell'articolo 7: punti 2;
- f) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede zonale, definite nell'articolo 7: punti 1.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'organizzazione, la sede provinciale deve conseguire almeno 500 punti-attività mentre la sede zonale almeno 250 punti-attività.

Nell'ipotesi in cui le sedi provinciali e zonali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del D.M. n. 193/2008 non raggiungano il punteggio-attività sopra indicato, non ottengono alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attività.

- *Articoli 7 e 8 del Decreto Ministeriale n. 193/2008*
- *Articolo 1, comma 14 della legge n. 228/2012*
- *Decreto Ministeriale 20/02/2013*
- *Decreto Ministeriale 08/05/2014*

## 1.4 - Struttura ed organico

### Struttura

Ai sensi dell'articolo 7, comma 10 del D.M. 193/2008, *“Qualora la sede centrale o una sede regionale, provinciale o zonale dell'istituto di patronato occupino locali in locazione, tali locali dovranno risultare con destinazione ad uso ufficio...”*.

In proposito, con nota prot. 24/V/0023794 del 15/12/2009 la Direzione generale per le politiche previdenziali, ha chiarito che *“la destinazione dei locali ad uso ufficio, come per tutte le altre destinazioni, è soggetta al rispetto di tutti i requisiti definiti dalla normativa urbanistico - edilizia e dai regolamenti d'igiene locali che costituiscono il riferimento cui adeguarsi qualunque sia l'attività da svolgere all'interno dei locali. Ogni prescrizione non può essere disattesa ed in particolare non possono esserlo le norme in materia d'igiene e di sanità pubblica, nonché le prescrizioni tecniche necessarie a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche”*. Pertanto *“l'ispettore del lavoro avrà cura di accertare presso la sede oggetto di verifica il possesso di ogni documentazione utile a dimostrare l'esatto accatastamento dell'immobile”*.

Le sedi devono possedere la documentazione attestante l'accatastamento ad uso ufficio A/10 o similare (negozi C/1 o uffici pubblici B/4).

Sono idonei altresì i locali ad uso ufficio già opportunamente collocati in unità immobiliari classificate D/1 opifici; D/5 istituti di credito, cambio e assicurazione; D/7 fabbricati industriali e D/8 centri commerciali, purché debitamente individuati.

Con la circolare ministeriale n. 21 del 28/06/2010, la citata Direzione generale ha precisato che *“la concessione da parte dell'autorità competente della destinazione d'uso richiesta presuppone l'osservanza delle eventuali prescrizioni necessarie al rilascio della corretta destinazione d'uso; pertanto, in presenza del certificato di esatto accatastamento, si ritiene non utile richiedere documentazione integrativa”*.

La destinazione ad uso ufficio del locale adibito a sede del Patronato, è basata esclusivamente sul possesso della documentazione richiesta dalle succitate disposizioni, mentre la verifica tecnica è riservata alla competenza degli organi preposti che hanno accatastato con destinazione ad uso ufficio i locali presso i quali è ubicata la sede di Patronato.

I contratti di affitto e le utenze dovranno essere intestati al Patronato o all'Organizzazione promotrice intesi come persona giuridica e non potranno essere stipulati a titolo personale dal singolo operatore di Patronato o dal responsabile dell'Organizzazione promotrice. Si precisa, altresì, che l'operatore di Patronato non può stipulare a titolo personale un contratto di locazione con un terzo e, successivamente, concedere l'utilizzo gratuito dei locali - attraverso un contratto di comodato d'uso - all'Organizzazione promotrice o al Patronato presso cui presta la propria attività lavorativa, come dipendente dello stesso o dell'Organizzazione promotrice in posizione di comando. In caso di locali messi a disposizione del Patronato dalla propria Organizzazione promotrice, il comodato d'uso, redatto in forma scritta, può essere sostituito da una delibera dell'organo collegiale centrale competente (consiglio di amministrazione, consiglio generale o equivalente).



DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Le sedi devono essere funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'Organizzazione promotrice anche se ubicate nella stessa struttura, occupare locali diversi da quest'ultima e dai servizi dalla stessa promossi ed essere chiaramente identificabili.

La normativa richiamata stabilisce, quindi, un generale principio di autonomia organizzativo-funzionale delle sedi dei Patronati che deve essere rispettato anche nel caso in cui dette sedi vengano collocate all'interno delle stesse strutture ove opera l'Organizzazione promotrice, dovendosi comunque garantire la separazione dei rispettivi locali.

Le sedi dei Patronati possono comunque avvalersi di utenze facenti capo all'Organizzazione promotrice, fare uso di strumenti in comune con la stessa nonché dividerne spazi comuni.

In ogni sede di Patronato dovrà essere apposta in luogo visibile una targa non mobile che riporti la denominazione del Patronato, dell'Associazione promotrice e l'orario di apertura al pubblico.

Dovranno inoltre essere esposti in luogo visibile all'utenza l'indicazione della gratuità del servizio di patrocinio prestato ed i nominativi degli operatori e dei collaboratori volontari operanti nella struttura.

- *Articolo 7 del Decreto Ministeriale 193/2008*
- *Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 21/2009*
- *Nota prot. 24/V/0023794 del 15/12/2009*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2010*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21/2010*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 26/2010*

### Organico

L'articolo 6 della legge 152/2001 prevede che *“per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e, per l'estero, alle autorità consolari e diplomatiche.*

*E' ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti”.*

La circolare n. 26/2010, in ordine alla previsione dell'art. 9 del D.M. 193/2008, evidenzia l'opportunità di mantenere in vigore la procedura che prevede i seguenti passaggi:

- comunicazione annuale degli Istituti di patronato alle DD.TT.L. ed agli enti previdenziali dei propri operatori e collaboratori;
- comunicazione delle DD.TT.L. agli enti previdenziali degli elenchi degli operatori e dei collaboratori con attestazione della regolarità, in base alla legge n. 152/2001, del vincolo giuridico con il Patronato presso cui prestano la propria attività lavorativa;

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

- assegnazione da parte degli enti previdenziali del tesserino di accesso e/o password di accesso alle banche dati.

Ogni variazione di detto elenco (in caso di nuova assunzione e di cessazione) dovrà essere tempestivamente comunicata dal Patronato e dalle DD.TT.L. agli Enti previdenziali al fine di rendere possibile la concessione ed il ritiro del tesserino di accesso alle banche dati.

Il comando potrà essere effettuato esclusivamente da soggetti promotori che operano a livello centrale con provvedimento notificato alla DTL e ha validità solamente quando il lavoratore venga utilizzato presso il Patronato per tutto l'orario di lavoro sottoscritto con l'Organizzazione promotrice, senza frammentazione dell'orario stesso con altri soggetti giuridici di qualunque natura.

Il concetto di esclusività del comando viene superato dalla previsione di cui al comma 8, articolo 7 del citato D.M. a condizione che sia già soddisfatto il requisito della consistenza minima di organico di una sede provinciale o zonale.

Si ritiene ammissibile che gli operatori in eccedenza rispetto al personale minimo richiesto per il riconoscimento della struttura possano prestare temporaneamente la propria opera anche a supporto di altre sedi operanti nella medesima Provincia previa comunicazione alla DTL competente.

Il ruolo di responsabile di sede zonale può essere ricoperto da un operatore assunto a tempo pieno che operi anche come seconda unità in altra sede zonale, ancorché svolga funzioni di responsabile di tale seconda sede, ovvero come terza unità in una sede provinciale.

Gli Istituti di patronato possono avvalersi, occasionalmente, di **collaboratori che operino in modo volontario e gratuito** esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni; ai predetti collaboratori spetta il rimborso delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione dei compiti affidati. I **collaboratori volontari - ai quali non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti** - sottoscrivono il mandato solo ai fini dell'acquisizione dello stesso; quest'ultimo si perfeziona esclusivamente con l'apposizione successiva della firma da parte dell'operatore. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto secondo lo schema tipo, predisposto a suo tempo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vistato dalla competente Direzione territoriale del lavoro. (Modello convenzione trasmesso con la circolare n. 10/2010).

Si segnala che **ai suddetti collaboratori non può essere consentito l'accesso alle banche dati degli Enti previdenziali**, di esclusiva competenza degli operatori di Patronato. I compiti ad essi attribuiti sono quelli tassativamente individuati nell'articolo 6 della legge n. 152/2001 e contenuti nel modello di convenzione approvato dal Ministero del Lavoro ed allegato alla circolare n. 10/2010 sopracitata.

Ciò in quanto una confusione tra i due ruoli porrebbe problemi di compatibilità con la normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché sulla diversa responsabilità dell'operatore di Patronato e del collaboratore volontario.

Esclusivamente in relazione alle attività di consulenza, assistenza, tutela e attività diverse (di cui agli articoli 8 e 10 della legge n. 152/2001) e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni



DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

di particolare necessità ed urgenza, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti e con le forme previste dalla legislazione vigente.

- *Articoli 6, 8 e 10 della legge n. 152/2001*
- *Articoli 7 e 9 del Decreto Ministeriale n. 193/2008*
- *Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 21/2009*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2010*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 26/2010*

## 1.5 - Funzioni ed attività

### Funzioni

Le funzioni esercitate, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 152/2001, dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale, concernono l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

### Attività di consulenza, di assistenza e di tutela

Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela svolte dagli Istituti di patronato, ai sensi dell' articolo 8 della legge n. 152/2001, riguardano:

- a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
- b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
- c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
- d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

Tali attività sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'Organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla legge di cui trattasi. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'art. 13 della legge citata.

- *Articoli 7 e 8 della legge n. 152/2001.*

### **Attività di assistenza in sede giudiziaria**

Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 152/2001, gli Istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, stipulate secondo lo schema tipo allegato alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 29/05/2008 , prot. 24/V/8359, e notificate alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001; ad esso è attribuito il punteggio previsto per la definizione positiva della pratica in fase amministrativa. Nel caso di tutela in sede giudiziaria l'interessato dovrà rilasciare apposito mandato all'istituto di patronato.

- *Articolo 9 della legge n. 152/2001*
- *Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29/05/2008, prot. 24/V/8359*

### **1.6 - Principali obblighi**

Gli Istituti di patronato devono:

- a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) relazionare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine all'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie e sull'utilizzazione del finanziamento;
- c) comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il conto consuntivo dell'esercizio stesso, corredato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta e dell'organizzazione con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l'elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzate;
- d) mettere a disposizione dei funzionari ispettivi incaricati delle ispezioni i libri, i registri e la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- e) conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi;
- f) fornire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 30 aprile di ciascun anno, le tabelle statistiche con i dati relativi alla struttura organizzativa e all'attività svolta nell'anno precedente, in Italia e all'estero, con espressa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto in ordine ad esattezza e veridicità dei dati comunicati;
- g) in caso di chiusura di una sede provinciale o zonale presentare alla competente DTL i registri e le statistiche per l'attività aperta e definita per il periodo nel quale la sede è stata aperta (a quest'ultima sarà attribuito il relativo punteggio). Per il periodo successivo alla chiusura l'attività ancora in corso sarà portata a definizione dalla sede che sarà indicata dal Patronato in ambito provinciale, se la sede chiusa è una zonale, altrimenti nell'ambito regionale.



Nel caso di impossibilità di individuare la struttura negli ambiti territoriali sopra richiamati, l'attività dovrà essere assegnata alla sede provinciale più vicina della regione limitrofa;

- h) comunicare alla DTL competente l'elenco degli operatori con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale e dei collaboratori di cui all'art. 6 della legge n. 152/2001, l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle sedi, nonché eventuali variazioni relative ad operatori o orari. Pari comunicazione deve essere data alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. I suddetti dati relativi alle strutture e agli operatori all'estero devono essere comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle autorità diplomatiche e consolari;
- i) conservare agli atti di ogni sede, a disposizione del Funzionario ispettivo della DTL, l'atto costitutivo e lo statuto del Patronato e dell'Organizzazione promotrice;
- j) comunicare alle DD.TT.L. gli eventuali recapiti con l'indicazione del relativo indirizzo, previsti nella circolare n. 10/2010 ai soli fini della raccolta pratiche;
- k) comunicare il verificarsi di variazioni dei requisiti ex art. 7 del D.M. n.193/2008.

- *Articolo 14 della legge n. 152/2001*
- *Articoli 7, 9 e 16 del Decreto Ministeriale n. 193/2008*
- *Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 21/2009*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2010*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21/2010*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2011*

## 2 - VIGILANZA

Ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 152/2001 "*Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*".

Tale competenza è esercitata dalla Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative che, in virtù dell'articolo 8, comma 1, lettera m) del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, "*vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale*".

La vigilanza operativa del Ministero viene svolta:

- in Italia:
  - dai competenti servizi ispezione del lavoro delle Direzioni territoriali del lavoro, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.M. n. 193/2008;
  - dal Nucleo Ispettivo Patronati (NIP), istituito in data 4 aprile 2007 presso la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative. Il NIP, coordinato dal Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative, è composto dai funzionari in servizio presso la predetta Direzione generale in possesso della qualifica di ispettore del lavoro;
- all'estero:
  - dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio personale "*che abbia particolare competenza in materia*" come stabilito dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del D.M. n. 193/2008.

In particolare, l'attività di vigilanza delle DD.TT.L. viene espletata:

1. in fase di costituzione e di riconoscimento degli istituti di Patronato, nonché di riconoscimento delle sedi regionali, provinciali e zonali;
2. in occasione della verifica annuale diretta ad accertare la quantità e qualità dell'attività degli Istituti di patronato, nonché l'organizzazione delle sedi secondo i parametri stabiliti dalla normativa in materia.

L'ispettore, con riferimento alle attività di verifica relative ai punti 1 e 2, si attiene alle linee guida in ordine alla procedimentalizzazione dell'attività ispettiva definite dalla Direzione Generale per l'attività ispettiva con nota prot. 25/SEGR/8716 del 12/06/2009, rilasciando per ciascun intervento ispettivo un verbale delle attività svolte (verbali di inizio attività o intermedi, verbale riconoscimento sede, verbale conclusivo di accertamento).

#### **Attività ispettive in fase di costituzione e riconoscimento.**

La costituzione degli Istituti di patronato è approvata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in ragione delle vigenti previsioni normative. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero concede il riconoscimento definitivo.

Il riconoscimento giuridico del Patronato presuppone l'esercizio delle verifiche di competenza e, quindi, l'accertamento da parte del personale ispettivo, in ordine all'idoneità del progetto organizzativo presentato, nel rispetto dei requisiti tecnici e organizzativi, con particolare riguardo alla struttura, nonché al personale assunto e al relativo contratto di lavoro. Dovrà essere verificata la regolare corresponsione degli stipendi ai dipendenti e dei relativi versamenti contributivi. Particolare attenzione andrà posta riguardo a eventuali commistioni di personale e di strutture organizzative con l'associazione promotrice e le sue diverse articolazioni non consentite dalla vigente normativa.

Per quanto attiene il riconoscimento delle sedi territoriali, la verifica ispettiva, da concludersi entro 90 giorni dalla notifica dell'apertura della sede medesima, è finalizzata al riscontro dei requisiti definiti dal D.M. n. 193/2008 all'articolo 7, commi da 3 a 12. In particolare, secondo le sopra richiamate disposizioni, la sede deve:

- possedere le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata;
- essere chiaramente identificabile, attraverso apposita segnaletica riportante la denominazione dell'Istituto di patronato ed il logo, ai fini di ogni controllo;
- stipulare, eventualmente, apposite convenzioni con medici-legali e legali;
- osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a quello previsto dalla normativa;
- essere funzionalmente autonoma da ogni altra sede e dall'organizzazione promotrice e occupare locali diversi dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi dalla stessa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura;
- possedere il requisito della consistenza minima di organico previsto dalla normativa per le sedi regionali, provinciali o zonali.

La sede può occupare locali concessi dall'associazione promotrice nelle sue varie articolazioni.



Qualora la sede occupi locali in locazione, tali locali dovranno risultare con destinazione ad uso ufficio.

### **Attività ispettive annuali sull'attività e l'organizzazione**

Le verifiche, aventi cadenza annuale, devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello oggetto di verifica e sono disposte, per l'Italia, dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e, per l'estero, dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative.

Ispezioni straordinarie sono disposte dalla Direzione generale qualora ne ravvisi la necessità.

Compatibilmente con le esigenze organizzative di ogni DTL, in sede di programmazione è opportuno prevedere una rotazione del personale ispettivo che effettua le verifiche in ciascuna sede di Patronato.

Gli esiti degli accertamenti riportati nel verbale conclusivo devono contenere:

1. il punteggio attività riconosciuto;
2. il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del punteggio organizzativo ed i punti attribuiti;
3. la motivazione dell'eventuale annullamento della pratica e del relativo punteggio;
4. le eventuali controdeduzioni del responsabile della sede ispezionata, qualora in disaccordo con i risultati della verifica ispettiva.

1. Ai fini dell'attribuzione del **punteggio attività**, di cui alle tabelle allegate al D.M. 193/2008, l'Ispettore dovrà verificare che la pratica contenga documentazione di data certa che dimostri l'assunzione di patrocinio, nonché atti idonei a comprovare l'avvenuta definizione positiva da parte dell'Amministrazione competente.

All'interno di ogni singolo fascicolo dovranno essere presenti i seguenti documenti:

- il mandato in originale che, in conformità al modello base allegato alla circolare n. 10/2010, deve contenere, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 193/2008:
  - espressa indicazione del mandatario;
  - data e oggetto del mandato;
  - indicazione della sede dell'Istituto di patronato delegata a trattare la pratica;
  - esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il mandato si perfeziona con data, timbro e firma dell'operatore del Patronato.
- la domanda del patrocinato timbrata per ricezione dall'Istituto o corredata di attestazione di ricevimento on-line;
- eventuale altra documentazione ad integrazione;
- il provvedimento definitivo rilasciato dagli Enti erogatori delle prestazioni.

Al fine di una corretta valutazione dell'attività svolta dagli Istituti di patronato, costituisce un valido strumento la documentazione certificata e trasmessa – in formato cartaceo o su supporto informatico – dall'Inps (o dalle altre Amministrazioni erogatrici delle prestazioni) alle Direzioni territoriali del lavoro, entro il 28 febbraio di ciascun anno, e riferita a pratiche comprese nell'ambito della provincia e definite nell'anno precedente. Si precisa che le Amministrazioni erogatrici sono obbligate, ai sensi

dell'articolo 11, comma 2 del D.M. n. 193/2008 a trasmettere tali informazioni alle DD.TT.L. ed ai Patronati.

Relativamente alla Tabella D, voci 10, 11 e 12, l'ispettore convalida le pratiche certificate dal Ministero dell'Interno, la cui sintesi provinciale è trasmessa alla DTL dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative. Le discrasie rilevate tra le pratiche certificate dal Ministero dell'Interno e quelle presenti nella sede del Patronato vanno rilevate a verbale ed evidenziate nella relazione conclusiva (ad es. pratiche assegnate ad altro Patronato o di altro Patronato per l'erronea imputazione del codice).

L'ispettore è tenuto a verificare, datare e siglare:

- tutte le pratiche che prevedono l'attribuzione di un punteggio;
- eventualmente, a campione, quelle relative alle voci 10, 11, e 12 della Tabella D e quelle a punteggio 0, sulla base del raffronto tra i dati forniti dalle Amministrazioni competenti e le risultanze dei registri esibiti dalle sedi del Patronato.

2. Il riconoscimento del **punteggio organizzativo** avviene con il soddisfacimento contemporaneo di tre requisiti:

- conformità della struttura degli Uffici ove si svolge l'attività della sede (vedi quanto riportato nel paragrafo "Struttura") in relazione alle nuove disposizioni sulla configurazione dei locali destinati all'attività di Patronato;
- rispetto degli orari minimi di apertura al pubblico;
- assegnazione di operatori e/o di personale comandato nell'entità e con le modalità stabilite dal D.M. n. 193/2008.

Si sottolinea che l'assenza di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 7 del D.M. n. 193/2008 deve essere considerata "*carezza*" e che tutte le situazioni che nel corso dell'anno solare comportano tale deficit vanno **preventivamente** comunicate dal Patronato alle competenti DD.TT.L. (ad es. chiusura della sede, assenze del personale nei casi in cui venga meno, sotto il profilo giuridico, il rapporto di lavoro/comando e nei casi legati ai normali fenomeni lavorativi derivanti dagli istituti normativi e contrattuali - ferie, partecipazione a corsi, a riunioni, permessi programmati ecc. - qualora determinino una chiusura dell'ufficio). Fa eccezione il verificarsi di situazioni impreviste ed imprevedibili, che dovrà essere comunicato entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. In ogni caso lo stato di "*carezza*" comunicato non può superare le 16 settimane, pena il non riconoscimento *in toto* del punteggio organizzativo.

Qualora, invece, la carezza non venga comunicata, ma sia rilevata d'ufficio, la circolare n. 1/2011, stabilisce che: *"...alla sede interessata non sarà attribuito alcun punteggio di attività e di organizzazione per l'intero anno di competenza, anche se nell'anno solare stesso risultino soddisfatti i requisiti organizzativi per più di 36 settimane"*.

Ai fini delle rilevazioni saranno utilizzati i modelli così come individuati dalla circolare n. 24 del 14 luglio 2009 (registri di apertura e di chiusura delle pratiche, tabelle statistiche con le relative indicazioni) e le istruzioni operative in essa contenute.

Per ogni sede zonale e per la sede provinciale gli addetti al servizio ispettivo rilasciano un verbale conclusivo contenente il totale del punteggio organizzativo e di attività della sede riconosciuto (per la

sede regionale il solo punteggio organizzativo), e convalidano, con timbro, data e firma, i registri di apertura e chiusura e le relative tabelle (di cui al successivo paragrafo “Consuntivazione”).

Le sedi centrali degli Istituti, entro 30 gg. dal rilascio del verbale, possono proporre istanza di rettifica da inoltrare - tramite raccomandata o PEC - alla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Direzione generale decide entro 120 gg. dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso tale termine, in caso di mancata decisione, l'istanza si intende accolta.

Esaurita la fase di verifica dell'attività di tutte le sedi operanti nella provincia, le DD.TT.L. competenti per territorio predispongono una relazione riepilogativa del punteggio organizzativo e del punteggio attività con allegate le tabelle debitamente convalidate. Tale relazione è redatta in duplice copia, una da inviare alla Direzione generale competente e l'altra da tenere agli atti (vedi allegato in appendice).

- *Articolo 15 della legge n. 152/2001*
- *Articoli 4, 7, 10 e 11 del Decreto Ministeriale n. 193/2008*
- *Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva - prot. 25/SEGR/8716 del 12/06/2009*
- *Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 24/2009*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2010*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2011*

## 2.1 - Consuntivazione

L'attività e l'organizzazione degli Istituti di patronato sono rilevate attraverso seguente documentazione:

- registri di apertura e chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, da tenere presso le sedi provinciali e zonali, riportanti tutte le attività svolte dal Patronato indicate nelle tabelle A-B-C-D allegate al D.M. n. 193/2008. I registri di chiusura saranno duplici a seconda che si tratti di pratiche con punteggio superiore a zero o pari a zero. L'ispettore dovrà siglare i registri di apertura nonché convalidare quelli di chiusura nel corso dell'ispezione. Nei tabulati meccanografici i nominativi degli assistiti devono essere in ordine alfabetico;
  - tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relative alle pratiche trattate in ciascuna provincia, debitamente verificate ed eventualmente corrette e convalidate in sede d'ispezione. Tali tabelle saranno inviate, da parte della Direzione territoriale del lavoro, alla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 31 gennaio successivo alla chiusura delle ispezioni;
  - tabella Organizzazione, relativa alla struttura organizzativa delle sedi, che sintetizza i dati organizzativi utili all'attribuzione del relativo punteggio (sede, orario apertura al pubblico, responsabile, operatori).
- *Articolo 11 del Decreto Ministeriale n. 193/2008*
  - *Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 24/2009*

## 2.2 – Rilevazione qualità dei servizi erogati dai Patronati

L'articolo 1, comma 10, lettera e) della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) nel modificare l'articolo 13, comma 7, lettera b) della legge n. 152/2001, ha attribuito, ai fini delle modalità di ripartizione del finanziamento da destinare agli Istituti di patronato, un rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati.

La previsione normativa ha trovato attuazione con il Decreto Direttoriale del 4 giugno 2015 e con le disposizioni applicative contenute nella circolare ministeriale n. 18 del 5 giugno 2015.

L'articolo unico del Decreto prevede che gli standards per la rilevazione della qualità dei servizi erogati dagli Istituti di patronato siano suddivisi in tre aree di valutazione:

- attività svolta;
- personale impiegato;
- organizzazione.

La misurazione degli standards elencati avviene attraverso gli indicatori e le modalità di calcolo riportati nella tabella allegata al Decreto, suddivisa per tipologia di indicatori:

- Indicatori di base INPS e INAIL (nn. 1-4)
- Indicatori personale (nn. 5-8)
- Indicatori sedi (nn. 9-12)

Il Decreto prevede una prima fase sperimentale di applicazione della durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai soli fini della verifica della congruità degli indicatori della tabella allegata.

Le prime modalità applicative e le indicazioni necessarie all'attuazione dello stesso sono state fornite con la circolare n. 18/2015.

In particolare, la prima area di valutazione – quella dell'attività svolta dal Patronato, con gli indicatori da 1 a 4 – è di competenza degli Enti erogatori delle prestazioni che acquisiranno e gestiranno le corrispondenti informazioni.

Le aree riguardanti, invece, il grado di soddisfazione del personale impiegato (indicatori da 5 a 8) e l'idoneità delle sedi di Patronato (indicatori da 9 a 12), rientrano nelle competenze ispettive delle Direzioni territoriali del lavoro.

Per ciascun indicatore dovranno essere compilati e valorizzati i campi contenuti nei modelli allegati alla circolare n.18/2015, rispettivamente dall'ispettore in sede di redazione dei verbali relativi agli accessi presso le sedi dei Patronati (MODELLO A) e dal Responsabile della Direzione territoriale del lavoro in occasione della relazione riassuntiva annuale (MODELLO B).

Entrambi i modelli dovranno essere trasmessi alla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, mentre le risultanze delle verifiche ispettive dovranno essere inviate all'INPS e all'INAIL per la predisposizione da parte degli Istituti della relazione annuale prevista dall'articolo 13, comma 7, lettera b) della legge n.152/2001.

- *Decreto Direttoriale del 4 giugno 2015*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18/2015*

### 2.3 - Archiviazione della documentazione

Ciascuna sede degli Istituti di patronato è tenuta a conservare per cinque anni e a presentare per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta nonché gli appositi registri di apertura e chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi e quanto utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata. La documentazione è conservata in modalità cartacea ovvero in modalità digitale secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

- *Articolo 11, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 193/2008*

## 3 - LE ATTIVITA' DEI PATRONATI NEI CONFRONTI DELL'UTENZA

I servizi che i Patronati sono tenuti a fornire all'utenza, a titolo gratuito, sono prestazioni (intese come richieste agli Istituti assicuratori, Pubbliche Amministrazioni, Fondi o Casse di servizi previsti dalla legge anche prive di contenuti di carattere economico) a seguito di esplicito mandato da parte del richiedente.

L'articolo 6 del D.M. n. 193/2008 sancisce che *“qualora la richiesta di patrocinio comporti l'attivazione di più interventi distinti, ad ogni intervento definito positivamente è attribuito il relativo punteggio”*. Da ciò il superamento del concetto di pratica “unica”, con la conseguenza che l'azione di tutela svolta dal Patronato in relazione ad uno specifico caso non è più considerata in modo unitario a meno che non si configuri come intervento meramente sollecitatorio.

Pertanto, al momento dell'assunzione del patrocinio si renderà necessario aprire pratiche distinte (ognuna col proprio mandato) per ciascun intervento che comporti la richiesta di una prestazione autonoma anche se tali interventi e tali prestazioni sono riferiti al medesimo caso.

Le voci tabellate sono 96 e sono espressamente indicate nelle Tabelle A, B, C e D.

Mentre tutta l'attività deve risultare dai registri di chiusura, quella utile ai fini del finanziamento (raggiungimento annuale di almeno 500 punti-attività da parte della sede provinciale e di almeno 250 punti-attività ad opera della sede zonale è relativa alle sole pratiche con punteggio superiore allo “0” e definite positivamente con provvedimento degli Istituti ed Enti previdenziali ed assistenziali successivamente al 1° gennaio 2009.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), è stato introdotto il riconoscimento, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di 0,25 punti derivanti dalla spedizione telematica per 41 voci presenti nelle tabelle A, C, e D a punteggio zero e individuate nell'allegato al D.M. 08/05/2014, che ha sostituito l'allegato al D.M. 20/02/2013.

I singoli interventi risultano graduati in misura direttamente proporzionale alla significatività di ciascuna prestazione per la realizzazione dei diritti dell'assistito. Perciò, sono stati previsti tra quelli



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

finanziabili alcuni interventi ai quali non consegue necessariamente l'erogazione di prestazioni economiche.

Di seguito notizie in ordine a ciascuna voce.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

TABELLA A

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Le n. 46 voci (a seguito D.M. 20 febbraio 2013 così come modificato dal D.M. 8 maggio 2014) che appaiono in questa tabella riguardano tutte le pratiche per interventi finalizzati ad ottenere prestazioni in materia previdenziale.

Solo alle prime 9 viene attribuito un punteggio attività superiore allo zero.

Alle 9 suddette e alle seguenti 22 voci evidenziate con una X viene attribuito altresì e direttamente dal Ministero un punteggio *cd. Telematico* di 0,25 punti per ogni intervento.

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | Pensione di inabilità  | 6 |
| 2  | Assegno di invalidità  | 6 |
| 3  | Rinnovo assegno di invalidità  | 6 |
| 4  | Pensione di vecchiaia  | 5 |
| 5  | Pensione di anzianità o anticipata   | 5 |
| 6  | Pensione ai superstiti   | 5 |
| 7  | Pensioni supplementari   | 5 |
| 8  | Ricostituzioni pensioni per supplemento  | 4 |
| 9  | Ricostituzioni pensioni per contributi pregressi   | 2 |
| 10 | Pensioni complementari   |   |
| 11 | Pensione di mutualità e facoltativa  |   |
| 12 | Costituzione posizione assicurativa (ex Indennità una tantum)                                  | X |
| 13 | Assegno ai lavoratori anziani licenziati   |   |
| 14 | Integrazione pensioni facoltative  |   |
| 15 | Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali  | X |
| 16 | Ricostituzioni pensioni per altri motivi   | X |
| 17 | Assegni al nucleo familiare ai pensionati  | X |
| 18 | Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti (esclusivamente a pagamento diretto INPS) | X |
| 19 | Assegni Familiari ai pensionati  | X |
| 20 | Assegni Familiari ai lavoratori autonomi   | X |
| 21 | Indennità di disoccupazione Aspi e MiniAspi ai lavoratori non agricoli                         | X |
| 22 | Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli   | X |
| 23 | Indennità di mobilità  | X |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 24 | Sussidio straordinario di disoccupazione   |   |
| 25 | Prestazioni economiche per tbc   | X |
| 26 | Indennità per maternità  | X |
| 27 | Controversie per maternità e malattia  |   |
| 28 | Astensione anticipata per maternità  | X |
| 29 | Ricongiunzione posizione assicurativa  | X |
| 30 | Denuncia, recupero e regolarizzazione contributive   |   |
| 31 | Operazioni relative a costituzione di posizioni assicurative obbligatorie  |   |
| 32 | Opposizione a rimborso prestazioni "indebite"  |   |
| 33 | Cure balneo-termali  | X |
| 34 | Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali   | X |
| 35 | Doppia annualità di pensione SO  | X |
| 36 | Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative  | X |
| 37 | Autorizzazione versamenti volontari  | X |
| 38 | Integrazione volontaria  |   |
| 39 | Riscatto periodi assicurativi  | X |
| 40 | Accredito contributi figurativi  |   |
| 41 | Trasferimento pensioni   |   |
| 42 | Variazione dati pensione   |   |
| 43 | Delega a riscuotere  |   |
| 44 | Indennità di accompagnamento (INPS)  | X |
| 45 | Dichiarazioni reddituali   |   |
| 99 | Rilascio CUD INPS (art. 1 comma 114, L. 228/2012) - interventi a favore di cittadini italiani residenti all'estero | X |

1) PENSIONE DI INABILITÀ

PUNTI 6

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2) ASSEGNO DI INVALIDITÀ

PUNTI 6

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

3) RINNOVO ASSEGNO DI INVALIDITÀ

PUNTI 6

L'assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo di anni tre: può essere rinnovato su richiesta dell'interessato, per ulteriori 2 volte consecutive, trascorse le quali diviene definitivo dopo i 3 riconoscimenti continuativi.

RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA L'INTERVENTO È STATO CONSIDERATO COME RINNOVO NON PIÙ REVISIONE CON UN AUMENTO DEL PUNTEGGIO DA 4 A 6 PUNTI.

4) PENSIONE DI VECCHIAIA

PUNTI 5

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata, che hanno:

- raggiunto l'età stabilita dalla legge;
- perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

5) PENSIONE DI ANZIANITÀ O ANTICIPATA

PUNTI 5

Il diritto alla pensione di anzianità, entro il 31 dicembre 2011, si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.

La pensione anticipata è una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.

6) PENSIONE AI SUPERSTITI

PUNTI 5

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

- pensionato (pensione di reversibilità);
- lavoratore (pensione indiretta).

---

7) PENSIONI SUPPLEMENTARI

PUNTI 5

La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere contribuzione accreditata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti non sufficiente a perfezionare il diritto ad un'altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.

---

8) RICOSTITUZIONI PENSIONI PER SUPPLEMENTO

PUNTI 4

Il supplemento si ha quando, il titolare della pensione, dopo la concessione della stessa, continua l'attività lavorativa e versa contributi relativi a periodi di assicurazione obbligatori e figurativi. Questi danno diritto, su domanda, alla liquidazione da supplemento sulla pensione stessa ogni 5 anni. Per una sola volta può essere richiesto dopo solo due anni. La domanda di supplemento può essere presentata anche dai superstiti del pensionato.

---

9) RICOSTITUZIONI PENSIONI PER CONTRIBUTI PREGRESSI

PUNTI 2

La ricostituzione si ha quando, dopo la liquidazione della pensione, si procede al recupero dei contributi omessi o al riconoscimento e accredito di contributi volontari, figurativi o da riscatto, prima non considerati e che si riferiscono, comunque, a periodi antecedenti alla decorrenza della pensione.

---

12) COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA

L'intervento della legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 238, legge 228/2012) ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle predette casse senza diritto a pensione, la facoltà di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel fondo pensione lavoratori dipendenti Ago (assicurazione generale obbligatoria). In tal caso, il trasferimento della contribuzione tra le diverse gestioni avviene senza oneri a carico degli interessati, cioè gratuitamente.

---

15) RICOSTITUZIONI PER MOTIVI REDDITUALI

Viene richiesta quando, a seguito della variazione del reddito familiare, il titolare della pensione raggiunge il requisito reddituale per ottenere l'integrazione al trattamento minimo, parziale o totale. Il trattamento minimo delle pensioni è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato "minimo vitale".

#### 16) RICOSTITUZIONI PER ALTRI MOTIVI

Si tratta della ricostituzione per maggiorazione sociale fino a € 516,46 (£ 1.000.000).

Dall'01/01/2002, la legge Finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale in favore di persone disagiate per garantire un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità. La maggiorazione varia sia per effetto dei redditi personali e coniugali sia in relazione all'età del richiedente.

Questa maggiorazione spetta a:

- titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria;
- titolari di pensione sociale;
- titolari di assegno sociale;
- titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti, ciechi civili).

#### 17) ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE AI PENSIONATI

E' una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei titolari di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei Fondi speciali di previdenza, dell'ex-Enpals che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.

#### 18) ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI DIPENDENTI (ESCLUSIVAMENTE A PAGAMENTO DIRETTO INPS)

L'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti è una prestazione economica che spetta ai lavoratori italiani, dell'Unione Europea e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all'estero, ed ai titolari di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, per il proprio nucleo familiare.

#### 19) ASSEGNI FAMILIARI AI PENSIONATI

E' una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei titolari di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei Fondi speciali di previdenza, dell'ex-Enpals che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.

#### 20) ASSEGNI FAMILIARI AI LAVORATORI AUTONOMI

Ad alcune categorie di lavoratori autonomi spetta l'assegno familiare (e non l'assegno al nucleo familiare) per ogni familiare vivente a carico.

Per il diritto all'assegno non si devono superare determinati limiti di reddito. Ogni anno l'INPS pubblica in una circolare tali limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari.

---

21) **INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (ASPI E MINIASPI) AI LAVORATORI NON AGRICOLI**

---

È una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

---

22) **INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI AGRICOLI**

---

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

---

23) **INDENNITÀ DI MOBILITÀ**

---

È un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati collettivamente da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un' indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

---

25) **PRESTAZIONI ECONOMICHE PER TBC**

---

Le indennità antitubercolari, vengono erogate dall'Inps (dopo l'accertamento dei requisiti contributivi e sanitari).

Il diritto all'indennità sorge al verificarsi del rischio e si estende anche ai familiari a carico (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi, anche se non assicurati presso l'Inps.

---

26) **INDENNITÀ PER MATERNITÀ**

---

Il **congedo di maternità** è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione.

Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all'astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

---

28) **ASTENSIONE ANTICIPATA PER MATERNITÀ**

---

Si tratta di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (interdizione anticipata) in caso di "gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza" disposti dall'azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili).



---

29) RICONGIUNZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA

---

L'istituto della ricongiunzione permette ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi, che sono in possesso di più contributi presso differenti gestioni previdenziali, di unificarli per ottenere la pensione da un unico Ente. Per tale ragione presuppone posizioni contributive presso almeno due diverse gestioni previdenziali.

La ricongiunzione ha per oggetto la valutazione del periodo di lavoro già assistito da iscrizione ad altre gestioni o ex Casse, come servizio utile a tutti gli effetti, quindi permette di far confluire i periodi assicurativi da una gestione all'altra che sarà quella che erogherà la pensione.

Tali ricongiunzioni possono essere per l'assicurato onerose o gratuite.

Possono riguardare periodi di iscrizioni all'Inps (la stragrande maggioranza dei casi), allo Stato oppure ad altre gestioni previdenziali.

---

33) CURE BALNEO-TERMALI

---

Le Cure Balneo Termali (C.B.T.) vengono concesse dall'Inps (dopo l'accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari) con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità. La fruizione delle prestazioni balneo-termali da parte degli assicurati dell'Istituto può avvenire soltanto in **periodo feriale**, eccetto quanto previsto all'art. 16 L. 412/1991 (*possono essere fruite dai lavoratori dipendenti anche al di fuori delle ferie "... esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista della Unità Sanitaria Locale*).

---

34) RATEI MATURATI E NON RISCOSSI - INTERESSI LEGALI

---

Si tratta di una somma che viene corrisposta agli eredi e comprende la parte di tredicesima maturata fino alla data del decesso e le eventuali somme spettanti e non riscosse dal pensionato; ne hanno diritto prima di tutto il coniuge superstite che ha diritto alla somma da solo o in comunione con i figli minori.

---

35) DOPPIA ANNUALITÀ PENSIONE SO

---

Al coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità, qualora contragga nuovo matrimonio, spetta un'una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.

---

#### 36) VERIFICA E RETTIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE

---

Riguarda tutti i lavoratori assicurati obbligatoriamente all'INPS, lavoratori dipendenti, autonomi ed iscritti anche nella gestione separata. Consente gli assicurati di poter accertare ed intervenire per la sistemazione della propria posizione.

---

#### 37) AUTORIZZAZIONE VERSAMENTI VOLONTARI

---

I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l'attività lavorativa, per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica e/o per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

---

#### 39) RISCATTO PERIODI ASSICURATIVI

---

I contributi da riscatto sono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:

- vi è stata omissione nel versamento all'Inps dei contributi obbligatori che non possono essere recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non vi era l'obbligo del versamento contributivo;
- sono state introdotte particolari disposizioni legislative (corso di laurea, ecc.).

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un importo (cosiddetta "riserva matematica") corrispondente agli oneri che l'Inps si assume con il riconoscimento dei periodi riscattati.

---

#### 44) INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO (INPS)

---

L'indennità di accompagnamento spetta agli **invalidi civili totali**, cioè a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%. Questa indennità viene concessa se, a causa della **minorazione fisica o psichica**, l'invalido si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di una assistenza continua.

---

#### 99) RILASCIO CUD INPS - (DAL 2014 INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO)

---

Il modello CUD è il documento necessario per la presentazione della denuncia dei redditi, che l'Inps elabora entro i primi mesi dell'anno con i redditi percepiti nell'anno precedente. Per i titolari di due o più trattamenti di pensione, anche se erogati da diverse gestioni previdenziali viene elaborato un unico CUD, che certifica tutti i redditi di pensione corrisposti nell'anno precedente. **I pensionati che risiedono all'estero** - intervento valorizzato a seguito del D.M. 08/05/2014 - possono richiedere l'invio della Certificazione Unica 2015 al proprio domicilio telefonando direttamente all'Istituto o richiedendo la prestazione al Patronato.

TABELLA B

ATTIVITA' VALUTABILE AI FINI DEL FINANZIAMENTO  
EX ART. 13, L. 152/2001 PER ATTIVITA' ALL'ESTERO

Gli interventi della tabella B sono statisticabili solo dalle sedi estere:

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Pensioni complementari  | punti 4   |
| 2 | Dichiarazioni reddituali ai fini della determinazione del diritto o della conservazione del diritto a pensione trasmesse da sedi estere, nella misura certificata dall'INPS | punti 0,5 |

Con circolare 1/2012 il Ministero ha chiarito che le pratiche in convenzione internazionale sono statisticate secondo lo schema seguente. Nello schema si intende per "Modello di comportamento" la scelta effettuata dal Patronato sulla modalità di statisticazione delle pratiche in convenzione internazionale con mandato di patrocinio acquisito dalla sede estera per cittadini residenti all'estero.

| ATTIVITA' ESTERA  | CHI STATISTICA              |             |
|---|-----------------------------|-------------|
|   | SEDE ITALIANA               | SEDE ESTERA |
| Interventi per prestazioni autonome con enti esteri acquisite da sedi italiane e trattate direttamente da sede italiana                     | Modello di comportamento*   |             |
| Interventi per prestazioni autonome con enti esteri acquisite da sedi italiane e con interessamento di una sede estera                      |                             | X           |
| Pratiche con diritto autonomo in Italia acquisite da sedi estere e trattate direttamente da sedi estere                                     |                             | X           |
| Pratiche in convenzione internazionale acquisite da sedi italiane**   | X                           | X           |
| Intervento realizzato da sede estera e finalizzato al conseguimento di prestazioni in <i>pro rata</i> erogata da Ente italiano              | Modello di comportamento*** |             |
| Intervento realizzato da sede estera e finalizzato al conseguimento di prestazione in <i>pro rata</i> erogata da ente di altro stato estero |                             | X****       |

\* indicare la sede italiana o, in alternativa, la sede estera;

\*\* se non presente la sede estera la sede italiana statistica entrambe le pratiche;

\*\* se non attiva la sede estera, quella italiana statistica entrambe le pratiche;

\*\*\* indicare la sede italiana o, in alternativa, la sede estera che statistica il "*pro rata* italiano";

\*\*\*\* per ogni sede estera presente nei diversi stati; se non presenti sedi del Patronato in uno o più degli Stati coinvolti, i *pro rata* relativi vengono attribuiti alla sede estera che ha acquisito il mandato di assistenza (quella ove risiede l'assistito).

TABELLA C

INTERVENTI IN MATERIA DI DANNI DA LAVORO E ALLA SALUTE

Sono 33 gli interventi individuati in questa tabella la maggior parte dei quali riguardano l'INAIL.

Ai primi 14 viene attribuito un punteggio attività; agli stessi, come alle seguenti 18 voci evidenziate con una X viene attribuito altresì e direttamente dal Ministero un punteggio c.d. telematico di 0,25 punti per ogni intervento.

|    |  |   |    |   |   |
|----|--|---|----|---|---|
| 1  | Riconoscimento malattia professionale                          | 6 | 18 | Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.)               | X |
| 2  | Riconoscimento infortunio non denunciato                       | 6 | 19 | Reintegrazione rendita a superstiti (art. 85, 2° comma T.U.)    | X |
| 3  | Riconoscimento danno biologico                                 | 6 | 20 | Richiesta integrazione rendita                                  | X |
| 4  | Riconoscimento pensione privilegiata (P.I.)                    | 6 | 21 | Riconoscimento postumi grado non indennizzabile                 | X |
| 5  | Riconoscimento del diritto a rendita                           | 6 | 22 | Richiesta accertamenti diagnostici specifici                    | X |
| 6  | Revisione infortuni e malattie professionali o danno biologico | 6 | 23 | Richiesta di cure termali                                       | X |
| 7  | Riconoscimento rendita a superstiti di titolare di rendita     | 5 | 24 | Richiesta di protesi  | X |
| 8  | Riconoscimento rendita a superstiti di non titolare di rendita | 5 | 25 | Richiesta assegno funerario                                     | X |
| 9  | Riconoscimento primo pagamento indennità temporanea            | 4 | 26 | Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p. 1 T.U.)    | X |
| 10 | Riconoscimento prolungamento indennità temporanea              | 4 | 27 | Richiesta assegno assistenza personale continuativa             | X |
| 11 | Riconoscimento causa di servizio                               | 3 | 28 | Richiesta assegno di incollocabilità grandi invalidi            | X |
| 12 | Riconoscimento equo indennizzo                                 | 3 | 29 | Richiesta rimborso medicinali                                   | X |
| 13 | Riconoscimento affezioni da emoderivati                        | 3 | 30 | Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva salario | X |
| 14 | Revisione quinquennale dell'equo indennizzo                    | 3 | 31 | Richiesta liquidazione in capitale della rendita                | X |
| 15 | Quota integrativa rendita con decorrenza successiva            | X | 32 | Riconoscimento stato di handicap o di inidoneità al servizio    | X |
| 16 | Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea                | X | 33 | Pensione di guerra, indennizzi e tabellari dirette              |   |
| 17 | Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero               | X |    |   |   |

Si evidenzia che, con Circolare n. 6/2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di statisticazione di voci afferenti alla Tabella C. In particolare la suddetta Circolare ha disposto:

- una provvisoria statisticazione alla voce C3 anche dei riconoscimenti di danno biologico di grado inferiore al 6%, in attesa di verifica a consuntivo;
- qualora la fase ordinaria di un intervento abbia comportato il riconoscimento di un diritto/prestazione statisticabile a punteggio, le fasi di riesame, ricorso, opposizione amministrativa o medico-legale relative allo stesso intervento non possono essere oggetto di autonoma statisticazione, l'intervento va, quindi, statisticato a punteggio una sola volta;
- gli interventi C3 e C5 si devono statisticare al momento del provvedimento di definizione positiva dell'intervento stesso; in caso di opposizione, avanzata a seguito di un intervento già definito positivo, che si concluda a sua volta con un ulteriore esito positivo ma sempre rientrante nell'ambito dello stesso intervento, tale successiva fase va chiusa negativa a meno che il Patronato non intervenga solo per l'opposizione;
- in caso di riconoscimento di danno biologico di grado superiore al 15%, si possono statisticare positivi e a punteggio entrambi gli interventi C3 e C5 (purché entrambi espressamente presentati in data precedente all'emissione del relativo provvedimento);
- quando sia stato riconosciuto il relativo diritto, l'intervento C3 o C5 si statistica a punteggio anche qualora la rendita/indennizzo non venga materialmente erogata/o a causa, ad esempio, della titolarità di altre prestazioni per invalidità o per mancata regolarità contributiva;
- gli interventi C1 o C2 (alternativamente, a seconda dei casi) sono autonomamente statisticabili in base al semplice riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale, indipendentemente dal fatto che a seguito del riconoscimento sia stata erogata o meno una prestazione economica;
- la statisticazione degli interventi C1 o C2 (alternativamente, a seconda dei casi) si aggiunge (non è quindi ad essi alternativa) alla statisticazione degli altri interventi (C9, C3, C5) presentati per lo stesso caso, a seconda delle prestazioni effettivamente riconosciute;
- non possono essere statisticati a punteggio (intervento C9) i casi di indennità temporanea con l'applicazione dell'art. 70 T.U., fermo restando il riconoscimento ai fini della statistica dell'eventuale intervento successivo C9 in fase di opposizione o C10 (quando ne ricorrano le condizioni) definito positivamente;
- l'intervento C6 ha esito positivo quando produca un aumento del grado di menomazione/postumi, ancorché tale nuovo grado riconosciuto non raggiunga il minimo indennizzabile;
- gli interventi C3 e C5 riguardano solo la "trattazione base" e non possono invece essere presentati in fase di revisione per aggravamento (attiva/passiva) unitamente all'intervento C6;
- l'intervento C9 si ritiene definito positivamente solo al momento dell'emissione del provvedimento definitivo di pagamento dell'indennità temporanea (pagamento del saldo), senza che i precedenti pagamenti (acconti) vengano tenuti in considerazione ai fini della





DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

statisticazione; al riguardo, l'INAIL sui relativi provvedimenti dovrà evidenziare che si tratta del pagamento di acconti.

Si specifica che per Testo Unico (T.U.) si intende il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i. “*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”.

---

1) RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE PUNTI 6

---

Per malattia professionale si intende una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita, e non causa violenta e concentrata, nel tempo) contratta nell'esercizio a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore.

PUÒ ESSERE PRESENTATO SIA COME PRIMA RICHIESTA CHE COME INTERVENTO INTEGRATIVO IN SEDE DI OPPOSIZIONE.

---

2) RICONOSCIMENTO INFORTUNIO NON DENUNCIATO PUNTI 6

---

Si considera infortunio ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

---

3) RICONOSCIMENTO DANNO BIOLOGICO PUNTI 6

---

Con il termine di danno biologico si definisce una "compromissione lesiva" dell'integrità psico-fisica della persona, temporanea e/o permanente, suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale e risarcibile a prescindere dalle caratteristiche individuali e reddituali della persona colpita.

PUÒ ESSERE PRESENTATO COME PRIMA RICHIESTA O COME INTERVENTO INTEGRATIVO IN OPPOSIZIONE ANCHE CONTEMPORANEAMENTE A C5 RICONOSCIMENTO RENDITA.

---

4) RICONOSCIMENTO PENSIONE PRIVILEGIATA (PUBBLICO IMPIEGO) PUNTI 6

---

La pensione privilegiata è un trattamento di natura economica che spetta al dipendente pubblico divenuto inabile per aver contratto patologie derivanti da causa di servizio, indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

---

5) RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A RENDITA PUNTI 6

---

Se l'infortunio o la malattia professionale hanno provocato menomazioni permanenti, cioè un danno duraturo nel tempo, tale da raggiungere il grado pari o superiore al 16% al lavoratore viene corrisposto l'indennizzo in rendita.

PUÒ ESSERE PRESENTATO COME PRIMA RICHIESTA O COME INTERVENTO INTEGRATIVO IN OPPOSIZIONE

---

6) REVISIONI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI O DANNO BIOLOGICO PUNTI 6

---

Per adeguare nel tempo la misura della rendita/indennizzo alle effettive condizioni del lavoratore, il provvedimento è sottoposto a revisione che può essere attiva se disposta dall'INAIL o passiva se richiesta dall'interessato.

Gli interventi hanno esito positivo solo con l'aumento del grado indennizzabile anche se non produce benefici economici.

7) RICONOSCIMENTO RENDITA A SUPERSTITI DI TITOLARE DI RENDITA

PUNTI 5

La rendita ai superstiti è erogata dall'INAIL in caso di infortunio mortale o di morte del lavoratore causata dall'infortunio o per aver contratto una malattia professionale.

8) RICONOSCIMENTO RENDITA A SUPERSTITI DI NON TITOLARE DI RENDITA

PUNTI 5

In caso di infortunio mortale o di decesso per malattia professionale (non già denunciata), l'INAIL provvede a corrispondere la rendita, su richiesta dei superstiti del lavoratore deceduto e a presentazione della documentazione sanitaria da cui è possibile rilevare la causa della morte.

PUÒ ESSERE PRESENTATO COME PRIMA RICHIESTA O COME INTERVENTO INTEGRATIVO IN OPPOSIZIONE.

9) RICONOSCIMENTO PRIMO PAGAMENTO INDENNITÀ TEMPORANEA

PUNTI 4

L'indennità temporanea assoluta viene corrisposta in presenza di infortunio o di malattia professionale da cui è derivato un danno tale da impedire temporaneamente lo svolgimento dell'attività lavorativa specifica.

DA RICORDARE CHE NON POSSONO ESSERE STATISTICATI I C9 EX ART. 70 T.U. SE NON PER OPPOSIZIONE; L'INTERVENTO SI RITIENE DEFINITO POSITIVAMENTE SOLO AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI PAGAMENTO DEL SALDO, SENZA CHE I PRECEDENTI PAGAMENTI (ACCONTI) VENGANO TENUTI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA STATISTICAZIONE; AL RIGUARDO, L'INAIL SUI RELATIVI PROVVEDIMENTI DOVRA' EVIDENZIARE CHE SI TRATTA DEL PAGAMENTO DI ACCONTI.

PUÒ ESSERE PRESENTATO COME PRIMA RICHIESTA O COME INTERVENTO INTEGRATIVO IN OPPOSIZIONE.

10) RICONOSCIMENTO PROLUNGAMENTO INDENNITÀ TEMPORANEA

PUNTI 4

Trattasi di prolungamento del periodo, a seguito di presentazione di documentazione sanitaria, di erogazione dell'indennità temporanea già concessa.

L'esito positivo è determinato da una prognosi ulteriore di riconoscimento del prolungamento della inabilità temporanea successiva alla definizione del periodo di inabilità in precedenza riconosciuto dall'INAIL.

L'invio di un certificato continuativo contestuale all'attivazione dell'intervento C10, in assenza di un precedente provvedimento dell'Istituto, determina, invece, l'esito negativo dell'intervento stesso.

Ne consegue che può essere statisticato positivamente soltanto l'intervento C10 che determina una nuova attività di valutazione da parte dell'Istituto.

Diversamente, quando nel primo pagamento dell'indennità temporanea è compreso tutto il periodo e, dunque, anche il continuativo presentato dal Patronato, lo stesso intervento sarà esitato negativamente, determinando unicamente il riconoscimento dell'intervento C9.

Da ricordare che la pratica di prolungamento C10 risulta altra e diversa da quella di ricaduta C16.

Nella prima ipotesi, infatti, il certificato attesta che l'assenza dal lavoro dovrà essere più lunga rispetto alla prognosi che era stata fatta originariamente dal medico. Pertanto il Patronato, con l'apertura della pratica C10 chiede all'istituto di considerare un periodo di infortunio più ampio rispetto a quello

già riconosciuto, giustificato dal fatto che, come attestato dal certificato medico, il lavoratore non ha potuto riprendere il lavoro.

Nella seconda ipotesi, invece, dopo che l'infortunio si è chiuso e l'interessato è tornato al lavoro, si verificano ulteriori "conseguenze morbose" riconducibili all'infortunio precedente, in virtù delle quali l'Istituto previdenziale provvede all'indennizzo della "ricaduta", in un periodo successivo alla liquidazione della pratica ed alla ripresa dell'attività lavorativa.

PUÒ ESSERE PRESENTATO COME PRIMA RICHIESTA O COME INTERVENTO INTEGRATIVO IN OPPOSIZIONE.

---

11) RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

PUNTI 3

Il riconoscimento - da parte della Commissione medica insediata presso gli Ospedali Militari/Ministero dell'Economia e Finanze - della **dipendenza di una infermità o di una lesione** da causa di servizio costituisce oggetto di un procedimento autonomo con il quale si tende ad accertare se esiste o meno una **menomazione** e se essa sia da attribuirsi o meno, secondo i criteri medico-legali, a **causa di servizio**.

---

12) RICONOSCIMENTO EQUO INDENNIZZO

PUNTI 3

La concessione dell'**equo indennizzo** costituisce un **beneficio economico** che lo Stato riconosce all'impiegato che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, sia gravato da una menomazione permanente della propria integrità psicofisica. Si tratta, perciò, di un istituto distinto rispetto a quello della causa di servizio, ma comunque subordinato all'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità o lesione.

L'equo indennizzo viene, quindi, concesso al dipendente che per infermità o lesione contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità psicofisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A od alla tabella B allegate ad D.P.R. 834/1981 od alla normativa vigente all'epoca dei fatti in esame.

---

13) RICONOSCIMENTO AFFEZIONI DA EMODERIVATI

PUNTI 3

La legge 210/1992 prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue od emoderivati, che ne facciano richiesta, corredata da documentazione, all'ASL di residenza.

(IN ATTESA DI ULTERIORI INDICAZIONI MINISTERIALI RELATIVAMENTE AL RICONOSCIMENTO DELLA AFFEZIONE DAI SOLI EMODERIVATI O ANCHE DALLE ALTRE CAUSE).

---

14) REVISIONE QUINQUENNALE DELL'EQUO INDENNIZZO

PUNTI 3

In caso di un aggravamento di un'infermità, il dipendente può chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo.

La revisione può essere richiesta una sola volta ed entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento riguardante la prima concessione.

#### 15) QUOTA INTEGRATIVA RENDITA CON DECORRENZA SUCCESSIVA

L'importo corrisposto per le rendite è aumentato di quote integrative ciascuna delle quali pari a un ventesimo dell'importo base:

- per il coniuge, anche in caso di separazione o divorzio, allorché l'assicurato sia tenuto a corrispondere un contributo economico all'altro coniuge;
- per ciascuno dei figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi fino ai 18 anni
- per i figli studenti universitari e viventi a carico, per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26° anno di età;
- per i figli inabili finché dura l'inabilità.

#### 16) RICADUTA STATO INABILITÀ TEMPORANEA

Per ricaduta si intende la riaccutizzazione della sintomatologia conseguente alla lesione infortunistica o tecnopatologica, non collegata all'intervento di una nuova causa.

Presuppone sempre la ripresa dell'attività lavorativa da parte dell'assicurato.

#### 17) RICONOSCIMENTO PROLUNGAMENTO ASSEGNO GIORNALIERO

Ai lavoratori affetti da silicosi o da asbestosi che per l'esecuzione di cure o di accertamenti diagnostici debbono astenersi dal lavoro viene corrisposto, durante il periodo di astensione, un assegno giornaliero nella misura corrispondente alla indennità temporanea assoluta.

#### 18) DOMANDA PER RISCATTO RENDITA AGRICOLA

Ai titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta %, con moglie e figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi dell'art. 77, può essere concesso - al solo scopo di investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e purché siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in età non superiore ai cinquantacinque anni - il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita stessa. secondo i criteri, le condizioni e le garanzie indicati nel Testo Unico.

#### 19) REINTEGRAZIONE RENDITA AI SUPERSTITI (ART. 85, 2° COMMA T.U.)

La somma delle rendite spettanti ai superstiti nelle misure assegnate dal T.U. non può superare l'importo dell'intera retribuzione del defunto. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano

in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite.

---

20) RICHIESTA INTEGRAZIONE RENDITA

---

È una prestazione prevista per il titolare di rendita diretta, per la quale non sia scaduto l'ultimo termine revisionale (10 anni per gli infortuni e 15 anni per le malattie professionali), tenuto a sottoporsi a cure mediche e chirurgiche ritenute utili per il recupero della capacità lavorativa o dell'integrità psico-fisica.

---

21) RICONOSCIMENTO POSTUMI GRADO NON INDENNIZZABILE

---

I postumi di grado non indennizzabile sono i postumi inferiori al 6% per eventi accaduti in regime di danno biologico o non superiori al 10% per eventi accaduti in regime di rendita da T.U.

---

22) RICHIESTA ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI SPECIFICI

---

L'INAIL provvede all'erogazione diretta di prestazioni sanitarie quali le cure ambulatoriali presso le sedi INAIL.

Per "prime cure ambulatoriali" si intendono le prestazioni di cure mediche e chirurgiche, diagnostiche e strumentali praticabili a livello ambulatoriale, di cui gli infortunati sul lavoro e i colpiti da malattia professionale necessitano, durante il periodo della inabilità temporanea assoluta, che segue l'infortunio o l'insorgenza della malattia professionale, dopo la dimissione, il Pronto Soccorso Ospedaliero o dopo la prima visita presso altro centro medico.

---

23) RICHIESTA DI CURE TERMALI

---

Il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale - sia durante il periodo di inabilità temporanea, sia dopo la costituzione della rendita e fino alla scadenza dei termini di revisione - può usufruire di cure idrofangotermaali e di soggiorni climatici se, a seguito di giudizio medico, possa trarne beneficio in relazione alle lesioni conseguenti all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale.

---

24) RICHIESTA DI PROTESI

---

L'INAIL eroga dispositivi tecnici, ausili, sistemi tecnologici ed informativi ed interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione al fine di ottenere il massimo recupero possibile dell'autonomia, la valorizzazione delle risorse psico-fisiche, il miglioramento della qualità della vita, l'accessibilità e la facilitazione del reinserimento nell'ambito familiare, sociale e lavorativo.

---

25) RICHIESTA DI ASSEGNO FUNERARIO

---

È un assegno erogato dall'Inail per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale.



26) RICHIESTA DI TRIPLA ANNUALITÀ AI SUPERSTITI (ART. 85 P. 1 T.U.)

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita nella misura definita dal T.U. e raggugliata al cento % della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

27) RICHIESTA ASSEGNO ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

L'assegno per assistenza personale continuativa costituisce una integrazione della rendita.

28) RICHIESTA ASSEGNO INCOLLOCABILITÀ GRANDI INVALIDI

È una prestazione economica erogata mensilmente dall'INAIL agli invalidi del lavoro che si trovino nell'impossibilità di fruire dell'assunzione obbligatoria, adeguatamente certificata dal centro medico legale della sede competente.

29) RICHIESTA RIMBORSI MEDICINALI

È una prestazione di natura economico-sanitaria che l'INAIL eroga ai lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale, a determinate condizioni, come rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci necessari al reinserimento socio-lavorativo e al miglioramento dello stato psicofisico. Quest'ultimo deve essere connesso alla patologia causata dall'evento lesivo assicurato e di cui il lavoratore è stato vittima.

30) RICHIESTA SPESE DI VIAGGIO/DIARIA/INDENNITÀ SOSTITUTIVA SALARIO

Per i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, convocati dall'Istituto fuori residenza per accertamenti medici, cure o per pratiche amministrative, è previsto il rimborso delle spese di viaggio ed il pagamento di una diaria di misura diversa se l'assenza comporta o meno il pernottamento.

31) RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IN CAPITALE DELLA RENDITA

È un istituto che si applica alle rendite in regime di T.U. L'art. 75 del T.U. 1124/1965 prevede che qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuo all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici %, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'articolo 116, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.

**TABELLA D**  
**INTERVENTI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE**

Sono 15 le voci che appaiono in questa tabella e riguardano tutte le pratiche per interventi tesi ad ottenere prestazioni erogate da Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori all'estero ed altri Enti, compresi i gestori di fondi di previdenza complementare.

|    |  |      |
|----|--|------|
| 1  | Assegno o pensione di invalidità civile                    | 6    |
| 2  | Pensione ciechi  | 6    |
| 3  | Pensione sordomuti   | 6    |
| 4  | Pensione di guerra diretta o indiretta                     | 6    |
| 5  | Indennità di comunicazione                                 | 4    |
| 6  | Indennità di frequenza                                     | 4    |
| 7  | Pensione sociale   | 4    |
| 8  | Assegno sociale  | 4    |
| 9  | Indennità di accompagnamento                               | 1    |
| 10 | Richiesta permesso di soggiorno                            | 0,35 |
| 11 | Rinnovo permesso di soggiorno                              | 0,35 |
| 12 | Richiesta ricongiungimento familiare                       | 0,35 |
| 13 | Assegno di maternità                                       |      |
| 14 | Assegno per i nuclei familiari con più di tre figli        |      |
| 15 | Speciale assegno continuativo (orfani, vedova l. 248/1976) | X    |

Gli interventi con punteggio superiore allo zero sono dodici . Agli stessi così come alla voce 15 viene attribuito altresì e direttamente dal Ministero un punteggio cd. telematico di 0,25 punti per ogni intervento.

1) ASSEGNO O PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE

PUNTI 6

Si considerano mutilati ed invalidi civili "i cittadini affetti da minorazioni – accertate dall'ASL di residenza - congenite od acquisite, fisiche e/o psichiche e sensoriali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età". A decorrere dal 01 gennaio 2010 le domande sono presentate all'INPS esclusivamente per via telematica.

2) PENSIONE CIECHI

PUNTI 6

Si considerano ciechi civili "i soggetti affetti da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio".

PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DELLA PENSIONE VALE QUANTO DETTO ALL'INTERVENTO 1.

3) PENSIONE SORDOMUTI

PUNTI 6

Sono considerati sordi "i minorati affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, lavoro o servizio".

PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DELLA PENSIONE VALE QUANTO DETTO ALL'INTERVENTO 1.

4) PENSIONE DI GUERRA DIRETTA O INDIRECTA

PUNTI 6

La pensione di guerra è una forma di indennità gestita dal Ministero del Tesoro.

Questa viene garantita sia agli invalidi, ai mutilati o coloro che più in generale hanno subito menomazioni dalla guerra, sia ai propri parenti, nel caso di morte dell'interessato.

5) INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

PUNTI 4

L'indennità di Comunicazione per sordomuti è corrisposta mensilmente al solo titolo della minorazione.

6) INDENNITÀ DI FREQUENZA

PUNTI 4

L'indennità mensile di frequenza e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno.

7) PENSIONE SOCIALE

PUNTI 4

La **pensione sociale** costituisce una forma di assistenza che l'Inps eroga agli ultrasessantacinquenni, residenti in Italia, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stessa pensione sociale.

A partire dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale è stata sostituita dall' **assegno sociale (intervento successivo)**.

Ai titolari di pensione per invalidità civile, che hanno compiuto i 65 anni di età al 31 dicembre 1995 spetta la **pensione sociale** che sostituisce quella pagata dal Ministero degli Interni (e che dal 1° novembre 1998 viene pagata dall'Inps).

Agli **invalidi civili** che perfezionano il requisito dei 65 anni di età in data successiva al 31 dicembre 1995 spetta invece l'**assegno sociale**.

---

8) ASSEGNO SOCIALE

PUNTI 4

L'assegno sociale, dal primo gennaio 2009, è erogato dall'Inps anche alle persone residenti legalmente in Italia da almeno dieci anni in modo continuativo con i medesimi requisiti di cui all'intervento 7: aver compiuto 65 anni, non avere altre forme di pensione e avere un reddito annuo che non supera un determinato ammontare.

L'importo dell'assegno sociale è rivalutato annualmente e sostituisce dal 1996 la pensione sociale.

---

9) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

PUNTI 1

L'indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall'Inps che può essere erogato alle persone che non possono compiere gli atti quotidiani della vita, non deambulanti, che hanno bisogno di assistenza continuativa e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.

---

10) RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO

PUNTI 0,35

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura competente (le richieste vanno presentate dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati) entro otto giorni dall'ingresso ed è rilasciato, su presentazione del visto d'ingresso ed altri documenti, per contratto di lavoro subordinato, stagionale, autonomo, per ricongiungimento familiare, studio, cure mediche, richiesta di asilo, ecc.

---

11) RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

PUNTI 0,35

Il permesso di soggiorno è generalmente rinnovato, prima della scadenza, per una durata non superiore a quella stabilita dal rilascio iniziale (viene richiesto sempre attraverso gli Uffici Postali).

---

12) RICHIESTA RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

PUNTI 0,35

Gli stranieri residenti in Italia che hanno un permesso di soggiorno per lavoro, per asilo, per studio, motivi religiosi o familiari, oppure sono già in possesso di carta di soggiorno, possono mantenere o riacquistare l'**unità familiare**.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata, via web, compilando i moduli dello Sportello Unico Immigrazione istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di dimora del richiedente.

---

15 ) SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO (ORFANI, VEDOVA L. 248/1976)

---

Spetta ai superstiti nel caso in cui il lavoratore, già titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all'80% muoia per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale. Per ottenere la prestazione i superstiti devono presentare la domanda improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'INAIL.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

SI RICORDANO I CODICI IDENTIFICATIVI DEI PATRONATI ESISTENTI:

| Patronato    | Codice |
|--------------|--------|
| ACLI         | 01     |
| ITACO        | 02     |
| CLAAI        | 03     |
| EASA         | 04     |
| ENAS         | 05     |
| ENASCO       | 06     |
| ENCAL-INPAL* | 07     |
| EPACA        | 09     |
| EPASA        | 10     |
| INAC         | 12     |
| INAPA        | 14     |
| INAS         | 15     |
| INCA         | 16     |
| SBR          | 19     |
| ITAL         | 20     |
| SIAS         | 21     |
| ACAI         | 22     |
| ENAPA        | 23     |
| EPAS         | 24     |
| LABOR        | 25     |
| INAPI        | 26     |
| INPAS        | 27     |
| SENAS        | 28     |
| FENALCA      | 31     |
| ENAC         | 32     |
| ENASC        | 33     |
| ANMIL        | 34     |

\* sono in fase di completamento le procedure di fusione dei due Patronati ENCAL ed INPAL





#### 4 - APPENDICE NORMATIVA

Si riporta di seguito, in ordine cronologico, la normativa in materia di istituti di Patronato e di assistenza sociale.

- *Legge 30 marzo 2001, n. 152: Nuova disciplina per gli istituti di Patronato e di assistenza sociale.*
- *Lettera Circolare dell'8 aprile 2008 (prot. 24/V/5743): Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni anche prive di personalità giuridica". Applicabilità agli Istituti di Patronato.*
- *Nota del 29 maggio 2008 (prot. 24/V/8359): Schema tipo di convenzione per l'assistenza in sede giudiziaria.*
- *Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193: Regolamento per il finanziamento degli istituti di Patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152.*
- *Circolare n. 21/2009 dell'11 giugno 2009 (prot. 24/11395): D.M. 10 ottobre 2008, n.193 - Regolamento per il finanziamento degli istituti di Patronato, ai sensi dell'art.13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n.152 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 del 10.12.2008).*
- *Circolare n. 24/2009 del 14 luglio 2009 (prot. 24/13564): D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 - Regolamento per il finanziamento degli istituti di Patronato, ai sensi dell'art.13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n.152. Seguito Circolare.*
- *Nota circolare del 10 dicembre 2009 (prot. 24/23343): D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 - Regolamento per il finanziamento degli istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 del 10.12.2008).*
- *Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2009, concernente i criteri per la stipula di convenzioni da parte degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale, ex art. 10, L. n. 152/2001.*
- *Nota del 15 dicembre 2009 (prot. 24/23794): D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 - Articolo 7: organizzazione delle sedi e destinazione ad uso ufficio.*
- *Nota circolare n. 5/2010 del 18 marzo 2010 (prot. 24/5639): D.M. 10 ottobre 2008, n.193 - art. 3 - Regolamento per il finanziamento degli istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 del 10.12.2008). Interventi di patrocinio nei confronti dei cittadini emigrati.*
- *Nota circolare n. 6/2010 del 18 marzo 2010 (prot. 24/5638): D.M. 10 ottobre 2008, n.193 - Regolamento per il finanziamento degli istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 del 10.12.2008). Chiarimenti in ordine alla statisticabilità di voci afferenti alla tabella C.*
- *Nota circolare n. 7 del 19 marzo 2010 (prot. 34/5762): D.M. 10 ottobre 2008, n.193 - Regolamento per il finanziamento degli istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7,*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 del 10.12.2008). Circolare applicativa INAIL.

- Circolare n. 10/2010 del 30 marzo 2010 (prot. 24/V/6574): D.M. 10 ottobre 2008, n.193 - Regolamento per il finanziamento degli istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 del 10.12.2008). Trasmissione modelli base - chiarimenti in ordine alle modalità di raccolta delle pratiche.
- Circolare n. 11/2010 del 31 marzo 2010 (prot. 24/V/6703): D.M. 10 ottobre 2008, n.193 - Regolamento per il finanziamento degli istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 del 10.12.2008). Adeguamento organizzativo.
- Circolare n. 15/2010 del 23 aprile 2010 (prot. 24/V/8348): D.M. 10 ottobre 2008, n.193 - Tabella D (10-11-12). Attività in materia di immigrazione. Regolamento per il finanziamento degli istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 del 10.12.2008).
- Circolare n. 21/2010 del 28 giugno 2010 (prot. 24/13188): D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 - Articolo 7: organizzazione delle sedi e destinazione ad uso ufficio.
- Circolare n. 26/2010 del 23 luglio 2010 (prot. 24/IX/15125): D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 - Regolamento per il finanziamento degli istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 del 10.12.2008). Chiarimenti ed integrazioni.
- Circolare n. 30/2010 del 27 agosto 2010 (prot. 24/16501): D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 - Regolamento per il finanziamento degli istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 del 10.12.2008). Invalidità civile e Indennità di frequenza.
- Circolare n. 1/2011 del 13 gennaio 2011 n. 1: (prot. 24/IX/518): D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 - Regolamento per il finanziamento degli istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 del 10.12.2008). Requisiti organizzativi. Chiarimenti ed integrazioni.
- Circolare n. 1/2012 del 25 gennaio 2012 (prot. 36/1147): D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 - Art. 3 - Regolamento per il finanziamento degli Istituti di Patronato. Chiarimenti in ordine alle modalità di statisticazione degli interventi di patrocinio nei confronti dei cittadini emigrati.
- Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013): Articolo 1, commi da 10 a 14, concernenti la materia degli istituti di Patronato e di assistenza sociale.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2013 concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, lettera c) e comma 14 della legge 24 dicembre 2012, n.228, in materia di istituti di Patronato e di assistenza sociale.
- Circolare n. 10/2013 del 6 marzo 2013 (prot. 36/3410): legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) - modifiche introdotte agli articoli 2 e 3 della legge n. 152 del 2001 - chiarimenti in ordine al regime delle decorrenze.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

- *Circolare 23/2013 del 17 giugno 2013 (prot. 38/23): D.M. 20 febbraio 2013. Attuazione dell'articolo 1, comma 10 lett. c) e comma 14, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) – Primi chiarimenti operativi in ordine alla distribuzione territoriale delle sedi e alla fase sperimentale.*
- *Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2014 concernente la sostituzione della tabella A allegata al decreto del 20 febbraio 2013 in materia di istituti di Patronato e di assistenza sociale.*
- *Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015): Articolo 1, commi da 309 a 312, concernenti la materia degli istituti di Patronato e di assistenza sociale.*
- *Decreto Direttoriale del 4 giugno 2015.*
- *Circolare 18/2015 del 5 giugno 2015: Decreto Direttoriale del 4 giugno 2015 – art. 13, comma 7, lett. b), della legge n. 152/2001, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e), della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).*

Si informa che le disposizioni sopra richiamate sono reperibili dalla *home-page* del sito *web* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sotto la voce “Previdenza” – “Vigilanza” – “Vigilanza sugli istituti di Patronato” – “Normativa di riferimento”.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione i Dirigenti Dott. Stefano Marconi, Dott. Orazio Parisi, Dott. Ing. Renato Pingue, Dott.ssa Maria Rosaria Simonelli.

Si ringraziano altresì per la professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività di vigilanza gli ispettori del lavoro e l'Arma dei Carabinieri – Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

## 5 – MODULISTICA

In allegato si riporta la seguente modulistica:

- Verbale conclusivo di accertamento
- Relazione illustrativa sui dati statistici riportati sulle tabelle A-B-C-D e Verifica attività Patronati
- MODELLO A (da allegare al verbale ispettivo)
- MODELLO B (da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the letter 'f'.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI \_\_\_\_\_

VERBALE CONCLUSIVO DI ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ATTIVITA' 20\_\_

Visita ispettiva eseguita dai funzionari ispettivi ..... in servizio presso l'intestata DTL, iniziata in data..... e definita in data..... finalizzata al controllo dell'attività e dell'organizzazione relativa all'anno .....

|   |
|---|
| Istituto di Patronato:  |
| Sede: <input type="checkbox"/> regionale <input type="checkbox"/> provinciale <input type="checkbox"/> zonale |
| via..... città..... provincia.....  |
| telefono.....   |
| codice fiscale:   |
| Ente promotore:   |
| Datore di lavoro:   |

|  |
|--|
| Responsabile sede o Soggetto presente all'ispezione: |
| è presente il/la Sig.....                            |
| nato/a a ..... Il ..... residente in.....            |
| Via..... n.....                                      |
| In qualità di.....                                   |
| Documento n.....                                     |

## REQUISITI ORGANIZZAZIONE

La sede .....del Patronato ..... sita in .....  
 possiede/non possiede le caratteristiche, di cui all'art. 7 del D.M. 10/10/2008 n. 193 ai fini del  
 riconoscimento del punteggio organizzativo, come di seguito descritte:

### ➤ REQUISITI SEDE:

| LOCALI   | Note |
|--|------|
| Proprietà :<br><input type="checkbox"/> Patronato<br><input type="checkbox"/> Ente promotore         |      |
| <input type="checkbox"/> Locazione   |      |
| <input type="checkbox"/> Comodato d'uso  |      |
| <input type="checkbox"/> Autonomia strutturale (piantina locali etc...)                              |      |
| <input type="checkbox"/> Accatastamento locali (Cat. C1,A10 etc...)                                  |      |
| <input type="checkbox"/> Atto costitutivo e statuto dell'organizzazione Ente promotore e/o Patronato |      |
| <input type="checkbox"/> Utenze  |      |

| ELEMENTI IDENTIFICATIVI  | Note |
|--|------|
| <input type="checkbox"/> Insegne e vetrofanie  |      |
| <input type="checkbox"/> Indicazione chiara ed esplicita della gratuità delle prestazioni                      |      |
| <input type="checkbox"/> Indicazione responsabile sede, operatori, collaboratori, professionisti convenzionati |      |

### ➤ REQUISITI PERSONALE

|                    | DIPENDENTE PATRONATO | DIPENDENTE ORGANIZZAZ. PROMOTRICE | CODICE FISCALE | T.D. | T.I. | FULL TIME | PART TIME |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|------|------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE SEDE: |                      |                                   |                |      |      |           |           |
| OPERATORI:         |                      |                                   |                |      |      |           |           |
|                    |                      |                                   |                |      |      |           |           |
|                    |                      |                                   |                |      |      |           |           |

| DOCUMENTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE  | Note |
|--|------|
| <input type="checkbox"/> Eventuale ultimo verbale ispettivo rilasciato dagli Organi di vigilanza,                  |      |
| <input type="checkbox"/> Libro Unico del Lavoro  |      |
| <input type="checkbox"/> Prospetti paga sottoscritti   |      |
| <input type="checkbox"/> Ricevute di versamento dei contributi mod. F24, mod. D.M. 10, o DURC ultime tre mensilità |      |
| <input type="checkbox"/> Contratti di lavoro stipulati   |      |
| <input type="checkbox"/> Lettera di comando dipendenti   |      |

- **COLLABORATORI VOLONTARI**

| NOME E COGNOME | VISTO DTL | DATA |
|----------------|-----------|------|
|                |           |      |
|                |           |      |

- **EVENTUALI CONVENZIONI CON PROFESSIONISTI**

|          |
|----------|
| Avvocati |
| Medici   |
|          |

➤ **ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO**

|           | ORARI MATTINA | ORARI POMERIGGIO |
|-----------|---------------|------------------|
| LUNEDI    |               |                  |
| MARTEDI   |               |                  |
| MERCOLEDI |               |                  |
| GIOVEDI   |               |                  |
| VENERDI   |               |                  |
| SABATO    |               |                  |

TOTALE ORE SETTIMANALI N. \_\_\_\_\_

## PUNTEGGIO ATTIVITA'

Nell'anno di riferimento, dall'esame effettuato sul totale delle pratiche definite, sono state operate le decurtazioni riportate nelle sotto indicate tabelle con i motivi riportati a fianco di ciascuna pratica:

| Tabella A: interventi in materia previdenziale |      |    |   |    |    |           |       |                 |
|--|------|----|---|----|----|-----------|-------|-----------------|
| Motivo dell'annullamento                       |      |    |   |    |    |           |       |                 |
| Pratica  | voce | nr | n | se | ns | motivo ns | altro | Punti annullati |
|  |      |    |   |    |    |           |       |                 |
|  |      |    |   |    |    |           |       |                 |
|  |      |    |   |    |    |           |       |                 |
| TOTALE   |      |    |   |    |    |           |       |                 |

| Tabella B: attività valutabile ai fini del finanziamento ex art. 13 L. 152/2001 per attività all'estero |      |    |   |    |    |           |       |                 |
|---|------|----|---|----|----|-----------|-------|-----------------|
| Motivo dell'annullamento  |      |    |   |    |    |           |       |                 |
| Pratica   | voce | nr | n | se | ns | motivo ns | altro | Punti annullati |
|   |      |    |   |    |    |           |       |                 |
|   |      |    |   |    |    |           |       |                 |
|   |      |    |   |    |    |           |       |                 |
| TOTALE  |      |    |   |    |    |           |       |                 |

| Tabella C: interventi in materia di danni da lavoro e alla salute |      |    |   |    |        |           |       |                 |
|---|------|----|---|----|--------|-----------|-------|-----------------|
| Motivo dell'annullamento  |      |    |   |    |        |           |       |                 |
| Pratica   | voce | nr | n | se | n<br>s | Motivo ns | altro | Punti annullati |
|   |      |    |   |    |        |           |       |                 |
|   |      |    |   |    |        |           |       |                 |
|   |      |    |   |    |        |           |       |                 |
| TOTALE  |      |    |   |    |        |           |       |                 |

| Tabella D: interventi in materia socio-assistenziale |      |    |   |    |        |           |       |                 |  |
|--|------|----|---|----|--------|-----------|-------|-----------------|--|
| Motivo dell'annullamento                             |      |    |   |    |        |           |       |                 |  |
| Pratica  | voce | nr | n | se | n<br>s | Motivo ns | altro | Punti annullati |  |
|  |      |    |   |    |        |           |       |                 |  |
|  |      |    |   |    |        |           |       |                 |  |
|  |      |    |   |    |        |           |       |                 |  |
| TOTALE   |      |    |   |    |        |           |       |                 |  |

**Legenda:**

nr = pratica non reperita;

ns = pratica non statisticabile;

se = pratica senza esito;

n = pratica con esito negativo

|           | DICHIARATI |       | CONVALIDATI |       |
|-----------|------------|-------|-------------|-------|
|           | PRATICHE   | PUNTI | PRATICHE    | PUNTI |
| TABELLA A |            |       |             |       |
| TABELLA B |            |       |             |       |
| TABELLA C |            |       |             |       |
| TABELLA D |            |       |             |       |
| TOTALE    |            |       |             |       |

Pertanto vengono convalidati n..... punti attività come da tabelle allegate A - B - C - D e Tabella riepilogativa controfirmate dagli ispettori e dal responsabile della sede, che costituiscono parte integrante del presente verbale.

I sottoscritti verbalizzanti, avendo riscontrato la sussistenza dei requisiti organizzativi richiesti dall'art 7 del citato D.M. e il raggiungimento del punteggio minimo richiesto dal citato Regolamento (250 punti per la sede zonale, 500 punti per la sede provinciale) riconoscono il **punteggio organizzativo della sede.....**

A conclusione di quanto su esposto, al suddetto Patronato viene pertanto riconosciuto il seguente PUNTEGGIO:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PUNTEGGIO ORGANIZZATIVO |  |
| PUNTEGGIO ATTIVITA'     |  |

Osservazioni generali:

.....  
.....  
.....

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto MLPS n.193/2008, la sede centrale dell'Istituto di Patronato può inoltrare al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro 30 gg. dal rilascio del presente verbale, mediante lettera raccomandata, istanza di rettifica delle risultanze dello stesso, sulla base delle eventuali controdeduzioni dichiarate a verbale dal Responsabile della sede ai sensi del comma 3, lett. c) del medesimo articolo.

Al termine dell'ispezione il Responsabile del ....., presente all'ispezione dichiara:

.....  
.....  
.....

Il presente verbale si compone di n. .... pagine, tabella A-B-C-D e tabella riepilogativa.

#### Documenti visionati

- Atto di proprietà, locazione, comodato d'uso
- Accatastamento
- Contratti del responsabile e degli operatori
- Volontari e accordo vistato dalla DTL
- Convenzioni con medici legali e avvocati
- Atto costitutivo e statuto dell'Organizzazione promotrice e del Patronato dal quale si evince la promanazione del Patronato
- Utenze (telefono/luce/internet)
- Registro di chiusura e apertura pratiche firmati dall'Ispettore per la convalida
- Regolarità del rapporto lavorativo (Libro Unico del Lavoro, assolvimento degli obblighi previdenziali e assicurativi)

Data .....

I VERBALIZZANTI

IL RESPONSABILE DELLA SEDE

---

#### AVVERTENZE

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.M. 193/2008 - la sede centrale dell'Istituto di Patronato può inoltrare, entro 30 giorni dal rilascio del presente - mediante raccomandata - istanza di rettifica delle rilevazioni effettuate, sulla scorta del comma 3 lett. c), al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative - Div. VII - Via Flavia, 6 00187 Roma - pec: [dgppoliticheprevidenziali@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:dgppoliticheprevidenziali@mailcert.lavoro.gov.it)

---



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
Direzione Territoriale del Lavoro

VERIFICA ATTIVITA' PATRONATI

RELAZIONE ANNO: \_\_\_\_\_

Ente Promotore: \_\_\_\_\_

Patronato: \_\_\_\_\_

Ispettori: \_\_\_\_\_

|   |  |
|---|--|
| Date di verifica presso i Patronati<br>Sede Regionale:<br>Sede Provinciale:<br>Sede Zonale: | Date di riesame su istanza<br>Sede Regionale:<br>Sede Provinciale:<br>Sede Zonale:<br><br>N.B.: indicare se il file riepilogativo allegato tenga conto o meno delle risultanze dell'eventuale istanza di riesame |
|---|--|

## PUNTEGGIO ORGANIZZATIVO SEDE PROVINCIALE

### 1. REQUISITI ORGANIZZAZIONE SEDE PROVINCIALE

La sede Provinciale del Patronato ..... sita in ..... possiede le seguenti caratteristiche di cui all'art. 7 commi 5, 7 e 10 del DM 10.10.2008 n. 193 ai fini del riconoscimento del punteggio organizzativo:

- E' una unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata nonché autonoma rispetto all'organizzazione promotrice.
- E' chiaramente identificabile, attraverso apposita segnalazione, riportante la denominazione dell'Istituto di Patronato ed il logo
- Si avvale di almeno due operatori, individuati ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge, di cui uno a tempo pieno responsabile della sede stessa.
- Osserva un orario di apertura al pubblico non inferiore a 30 ore settimanali.
- Il Patronato svolge la propria attività nella sede provinciale in qualità di proprietario o locatario/comodatario di immobili dell'organizzazione promotrice.
- Il locali della sede sono accatastati con destinazione uso ufficio (A/10) o categorie equiparate ai sensi delle circolari vigenti: - C/1 - B/4 - D1 - D5 - D7 -D8)

### 2. PUNTEGGIO MINIMO DI ATTIVITA'

La sede provinciale ha prodotto n. xxx punti validi (dunque ha raggiunto i 500 punti minimi richiesti<sup>1</sup>)

*I sottoscritti verbalizzanti, avendo riscontrato la sussistenza dei requisiti organizzativi richiesti dall'art 7 del citato DM e il raggiungimento del punteggio minimo richiesto riconoscono il **punteggio organizzativo della sede PROVINCIALE.***

<sup>1</sup> Ai fini del computo del punteggio minimo richiesto non è stato considerato il punteggio attribuito alle prestazioni ed ai servizi indicati nella Tab.A del D.M. 20.02.2013, così come previsto dal medesimo decreto all'art. 2 comma 2.

*f*

## PUNTEGGIO ORGANIZZATIVO SEDE ZONALE

### 1. REQUISITI ORGANIZZAZIONE SEDE ZONALE

La sede ZONALE del Patronato ..... sita in ..... possiede le seguenti caratteristiche di cui all'art. 7 commi 6, 7 e 10 del DM 10.10.2008 n. 193 ai fini del riconoscimento del punteggio organizzativo:

- E' una unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata nonché autonoma rispetto all'organizzazione promotrice.
- Si avvale di almeno un operatore, anche a tempo parziale, con orario di lavoro non inferiore a 18 ore settimanali.
- Osserva un orario di apertura al pubblico non inferiore a 10 ore settimanali.
- Si attesta che il Patronato svolge la propria attività nella sede zonale in qualità di proprietario o locatario/comodatario di immobili dell'organizzazione promotrice.
- Il locali della sede sono accatastati con destinazione uso ufficio (A/10) o categorie equiparate ai sensi delle circolari vigenti: - C/1 - B/4 - D1 - D5 - D7 -D8)

### 2. PUNTEGGIO MINIMO DI ATTIVITA'

La sede zonale di ..... ha prodotto n. xxx punti validi (dunque ha raggiunto i 250 punti minimi richiesti<sup>2</sup>)

*I sottoscritti verbalizzanti, avendo riscontrato la sussistenza dei requisiti organizzativi richiesti dall'art 7 del citato DM e il raggiungimento del punteggio minimo richiesto, riconoscono il punteggio **organizzativo della sede ZONALE**.*

Dato atto che è stata verificata anche l'organizzazione della sede regionale, sita in ..... E valutati i requisiti di organizzazione (art 7 ) nonché i punti attività prodotti da ciascuna sede del Patronato (art 8), si attesta l'attribuzione del seguente **punteggio organizzativo**:

| Sede Patronato | Punti organizzativi assegnati | Motivi del mancato riconoscimento (punti 0) Es. mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 oppure mancato raggiungimento del punteggio minimo di attività previsto all'art. 8 |
|----------------|-------------------------------|---|
| Regionale      | 1                             |   |

<sup>2</sup> Ai fini del computo del punteggio minimo richiesto non è stato considerato il punteggio attribuito alle prestazioni ed ai servizi indicati nella Tab. A del D.M. 20.02.2013, così come previsto dal medesimo decreto all'art. 2 comma 2.

|  |   |  |
|--|---|--|
| Provinciale                                | 2 |  |
| Zonale di                                  | 1 |  |
| Zonale di                                  | 1 |  |
| Zonale di                                  | 1 |  |
| <b>Punteggio organizzativo complessivo</b> |   |  |

### REQUISITI ATTIVITA'

In merito al riconoscimento dell'attività svolta dal suddetto Patronato si specifica che le motivazioni dei punti decurtati sono state rese note con verbale rilasciato in sede di verifica nelle date indicate in intestazione.

| Sede Patronato                             | Punti prodotti | Punti riconosciuti a seguito della verifica |
|--|----------------|---|
| Regionale                                  |                |   |
| Provinciale                                |                |   |
| Zonale di                                  |                |   |
| Zonale di                                  |                |   |
| Zonale di                                  |                |   |
| <b>Totale PUNTI ATTIVITA' RICONOSCIUTI</b> |                |   |

Si allegano le tabelle A,B,C,D nonché il riepilogo finale dell'attività svolta dalle sedi sopra richiamate del Patronato ..... nell'anno....., debitamente convalidate.

A conclusione di quanto su esposto, al suddetto Patronato viene pertanto riconosciuto il seguente PUNTEGGIO:

|   |  |
|---|--|
| TOTALE PUNTEGGIO ORGANIZZATIVO DELLE SEDI |  |
| TOTALE PUNTEGGIO ATTIVITA' DELLE SEDI     |  |

La presente relazione, corredata del file excel riepilogativo dei dati relativi all'attività e all'organizzazione, verrà trasmessa dalla posta istituzionale della DTL all'indirizzo di posta elettronica:

[Patronati@lavoro.gov.it](mailto:Patronati@lavoro.gov.it)

I verbalizzanti

.....

.....

.....

.....

## MODELLO A

Scheda da allegare al verbale ispettivo

| INDICATORI                                       | DATI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI STANDARDS DI QUALITA'  |   |  |
|--|---|---|--|
| 5) Tempestività nel pagamento delle retribuzioni | SI [ ]<br>Barrare nei casi di pieno adempimento   | NO [ ]<br>Barrare nei casi di inadempimento                             | OUTPUT<br>n.... di lavoratori in favore dei quali sono state tempestivamente corrisposte le retribuzioni e n.... totale del personale retribuito |
| 6) Tempestività nel pagamento dei contributi     | SI [ ]<br>Barrare nei casi di pieno adempimento   | NO [ ]<br>Barrare nei casi di inadempimento                             | OUTPUT<br>n. ... lavoratori per i quali sono stati versati tempestivamente i contributi e n.... totale del personale retribuito                  |
| 7) Stabilità del personale                       | Riportare il n... di operatori usciti nel generico anno t ed il n... operatori in organico al 31/12 dell'anno t-1 |   |  |
| 8) Formazione del personale                      | Indicare n..... operatori che hanno partecipato ai corsi di formazione nell'anno e n.... operatori in servizio    |   |  |
| 10) Accessibilità delle sedi                     | SI [ ]<br>La sede è accessibile e non presenta barriere architettoniche   | NO [ ]<br>La sede non è accessibile e presenta barriere architettoniche |  |

h

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| 12) Tenuta degli archivi | SI [ ]<br>È stata prodotta tutta la documentazione necessaria all'ispezione | NO [ ]<br>Non è stata prodotta la documentazione relativa all'organizzazione del patronato e/o non sono state esibite un numero di pratiche in misura superiore al 5% del totale delle pratiche dichiarate dalla sede |
|--------------------------|---|---|

## MODELLO B

Scheda da allegare alla relazione riguardante le sedi del Patronato ..... presenti nella provincia, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

| INDICATORI                                       | DATI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI STANDARDS DI QUALITA'  |
|--|---|
| 5) Tempestività nel pagamento delle retribuzioni | Indicare il n..... di lavoratori in favore dei quali sono state tempestivamente corrisposte le retribuzioni e il n.... del personale retribuito operante presso le sedi di patronato presenti nella provincia |
| 6) Tempestività nel pagamento dei contributi     | Indicare il n. ... lavoratori con tempestivo versamento della contribuzione ed il n..... lavoratori operante nella provincia  |
| 7) Stabilità del personale                       | Riportare il n... di operatori usciti nel generico anno t ed il n... operatori in organico al 31/12 dell'anno t-1   |
| 8) Formazione del personale                      | Indicare il n..... di operatori che hanno partecipato ai corsi di formazione nell'anno e il n.... operatori in servizio nella provincia   |
| 9) Stabilità delle sedi                          | Riportare il n.... di sedi chiuse nel generico anno t ed il n. .... di sedi al 31/12 dell'anno t – 1 nella provincia  |

h

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 10) Accessibilità delle sedi  | Indicare il n... sedi che rispettano i requisiti di accessibilità ed il n..... di sedi presenti nella provincia                          |
| 11) Organizzazione delle sedi | Indicare il n..... punti organizzazione accertati dagli ispettori e n..... punti organizzazione dichiarati dal patronato nella provincia |
| 12) Tenuta degli archivi      | Indicare il n..... sedi che hanno un'adeguata tenuta degli archivi ed il n..... di sedi presenti nella provincia                         |

